

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

132° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
5 ^a - Bilancio.....	»	14
7 ^a - Istruzione.....	»	15
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	25
11 ^a - Lavoro.....	»	33
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	»	47

Giunte

Affari Comunità europee.....	<i>Pag.</i>	53
Elezioni e immunità parlamentari.....	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV.....	<i>Pag.</i>	59
-------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	<i>Pag.</i>	67
---	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 10,15.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Magri (Regione Emilia-Romagna)

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del senatore Gianluigi Magri (Regione Emilia-Romagna).

Dopo l'introduzione del PRESIDENTE, il quale ricorda che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione del senatore Magri nella seduta del 20 febbraio 2002, prende la parola il senatore FRAU, relatore per la Regione Emilia-Romagna.

Intervengono l'avvocato Giovanni PELLEGRINO, difensore del ricorrente Stefano Morselli e l'avvocato Giuseppe GIAMPAOLO, difensore del senatore Gianluigi Magri.

Dopo una breve replica dei difensori delle parti, prendono la parola il ricorrente MORSELLI e il senatore MAGRI.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

(La seduta pubblica, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 13,30).

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della deliberazione adottata all'unanimità dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sentiti i difensori e le parti, visti e applicati gli articoli 12 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, delibera di nominare un Comitato per la revisione delle schede, che proceda, entro il termine del 31 maggio 2002, al riesame delle schede nulle, delle schede contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati nel collegio n. 6 e nel collegio n. 10 della Regione Emilia-Romagna.

Il Comitato per la revisione delle schede è presieduto dal senatore Frau, relatore per la Regione Emilia-Romagna ed è composto dai senatori Consolo, D'Onofrio, Manzione e Turrioni. Come da prassi, il Comitato potrà procedere nella sua attività senza la presenza necessaria di tutti i suoi componenti».

La seduta termina alle ore 13,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

128^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore BOSCKETTO, continuando l'illustrazione del disegno di legge, si sofferma sugli articoli contenuti al capo III, recante norme in materia di istruzione, università e ricerca. L'articolo 11 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per agevolare la realizzazione del programma scuola 2000-2006, cofinanziato dall'Unione europea nelle aree del Mezzogiorno. L'articolo 12 reca modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1997 n. 297, finalizzate ad ampliare le attività finanziabili a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca e ad assicurare la continuità delle procedure di gestione amministrativo-contabile dello stesso Fondo. L'articolo 13 estende al personale degli enti pubblici di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI il regime in materia di contratti di ricerca per conto terzi, già previsto per le università, nonché la possibilità di ottenere anticipazioni su fondi erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. L'articolo 14, introdotto durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, introduce una deroga alle disposizioni in materia di tesoreria unica per i trasferimenti disposti dal Consiglio nazio-

nale delle ricerche in favore dei propri istituti. L'articolo 15 autorizza inoltre il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a riservare ogni anno una quota del Fondo per le agevolazioni alla ricerca agli oneri derivanti dai progetti di cui alla legge istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata. Al riguardo l'oratore rileva che, nella discussione alla Camera dei deputati, sono emerse perplessità circa possibili duplicazioni rispetto alla disciplina che regola le procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della delega per la riforma del sistema di ricerca nazionale.

Al capo IV, recante disposizioni in materia di affari esteri, l'articolo 16 introduce alcune modifiche urgenti alle normative in materia di rilascio dei passaporti in attesa di una disciplina organica dell'intera materia. L'articolo 17 modifica la disposizione che consente al Ministero degli affari esteri di avvalersi di esperti estranei all'amministrazione per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche, stabilendo che gli incarichi possano essere ulteriormente rinnovati per la durata di due anni, prorogabile per un ulteriore biennio. L'esperienza applicativa delle legge ha dimostrato, infatti, che le esigenze di specializzazione si sono accentuate, per cui l'amministrazione non è in grado di farvi fronte con le risorse umane in organico. L'articolo 18 autorizza il Ministero degli affari esteri a costituire o a partecipare, anche attraverso gli istituti di cultura, ad associazioni e fondazioni per realizzare progetti di promozione e cooperazione culturale e di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. Nell'esercizio dell'attività di promozione del Paese uno dei fattori determinanti per il successo è infatti la collaborazione fra pubblico e privato – cui la suddetta misura è volta – che può catalizzare l'interesse di donatori e investitori privati sia in Italia sia all'estero, ferma la vigilanza delle istanze governative che assicurano il necessario controllo amministrativo.

Al capo V, l'articolo 19 detta norme volte a promuovere progetti innovativi per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, attribuendo al Ministro per l'innovazione e le tecnologie compiti di promozione. Si prevedono l'adozione di regolamenti di delegificazione per diversi ambiti di materie e il relativo finanziamento per circa 155 milioni nel triennio 2002-2004. Si tratta di uno dei principali concetti informatori del potenziamento della pubblica amministrazione, cioè lo sviluppo dell'informatizzazione per realizzare l'obiettivo dell'*e-government*.

Il capo VI, reca disposizioni in materia di difesa. L'articolo 20 trasferisce alcune competenze amministrative, già conferite ai comandanti di regione militare, alla nuova figura dell'ispettore logistico dell'esercito. L'articolo 21 stabilisce, per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, la deroga al divieto di concedere anticipazioni del prezzo. L'articolo 22 reca modifiche alle norme in materia di onoranze ai caduti di guerra, includendo nel novero dei caduti su cui ha la competenza il Commissario generale per le onoranze, tutti i militari, militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici dopo il 4 marzo 1848, nonché quelli deceduti durante le missioni di pace. La Commissione difesa ha

espresso in proposito parere favorevole, a condizione che siano considerati tutti i caduti, indipendentemente dallo Stato per il quale combattevano.

L'articolo 23 proroga il termine per l'emanazione di decreti legislativi per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. L'articolo 24 modifica l'assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate, inserendolo direttamente nella struttura del Ministero della difesa, e stabilisce che le attività sociali e di rappresentanza non siano considerate commerciali. La 4^a Commissione permanente ha proposto di riconsiderare la scelta di far venire meno la qualità di ente morale a suo tempo riconosciuta al Circolo ufficiali.

L'articolo 25 autorizza l'amministrazione della difesa ad assegnare temporaneamente alloggi di servizio anche a personale appartenente a forze armate estere, impiegato presso i comandi internazionali operanti nel Paese, salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali. La Commissione difesa ha auspicato al riguardo che l'assegnazione sia ricompresa entro un termine definito.

L'articolo 26 estende inoltre il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per lesioni riportate nello svolgimento dell'attività operativa. La Commissione di merito suggerisce che l'estensione dei benefici comprenda, con priorità rispetto ai fratelli conviventi, anche i genitori. Lo stesso articolo stabilisce che le spese sanitarie sostenute per le cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento delle attività operative siano anticipate dall'amministrazione di competenza.

Al capo VII, in materia di comunicazioni, l'articolo 27 prevede che l'Istituto superiore delle comunicazioni – presso cui opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni – continui a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati nel settore. Il comma 2 attribuisce all'Istituto autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e lo sottopone all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, nonché al controllo della Corte dei conti. Il comma 4 concerne la vigilanza sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. I commi 5 e 6 recano norme volte a valorizzare il ruolo della Fondazione «Ugo Bordoni», riconoscendone la qualità di istituzione privata di alta cultura, di cui all'articolo 33 della Costituzione. Il comma 7 prevede la promozione da parte del Ministero delle comunicazioni di attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali e di servizi interattivi, con particolare riguardo ai servizi pubblici e all'interazione fra cittadini e amministrazioni dello Stato. Il relatore evidenzia quindi come la complessità dell'insieme delle disposizioni introdotte dal suddetto articolo possa renderne opportuno l'approfondimento anche in presenza del rappresentante del dicastero competente.

Il capo VIII reca disposizioni in materia di tutela della salute. Sia le regioni sia la Commissione sanità del Senato hanno osservato che sarebbe stato opportuno che tali disposizioni trovassero più idonea collocazione nell'ambito di provvedimento organici in materia sanitaria. L'articolo

28, su cui si è svolta una vivace discussione presso la Camera dei deputati, dispone la delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni; in proposito è opportuno verificare l'esistenza di possibili conflitti con le disposizioni della legge finanziaria. Va inoltre precisato il significato della formula «nuovi enti di diritto privato» di cui alla lettera *l*) del comma 1, alla luce della formula contenuta nella lettera *a*) che recita «ferma restando la natura pubblica», nonché la portata del regime di esenzione fiscale di cui alla medesima lettera *l*).

L'articolo 29 modifica parzialmente la disciplina concernente i centri di produzione di emoderivati, senza tuttavia richiamare né disporre l'abrogazione esplicita di disposizioni vigenti eventualmente incompatibili. Il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, Ghigo, ha chiesto lo stralcio di questa disposizione, mentre la 12^a Commissione ne ha proposto la soppressione, facendo presente che l'articolo presenta evidenti connessioni con le disposizioni in materia di emoderivati in fase di avanzata trattazione presso quella stessa Commissione.

Il relatore esprime, quindi, perplessità sulla formulazione dell'articolo 30, che abroga una norma abrogativa di precedenti disposizioni del testo unico sugli stupefacenti. L'articolo 31, inserito dalla Camera, disciplina la partecipazione finanziaria dei privati alla realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, con rinvio ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle relative modalità, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi tra i privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale. L'articolo 32 estende all'Istituto superiore di sanità la disciplina relativa alle università, che consente che gli immobili dello Stato liberi siano concessi in uso perpetuo e gratuito senza tuttavia intervenire sulla procedura di emanazione del relativo decreto ministeriale.

L'articolo 33, inserito dalla Camera, differisce al 30 giugno 2002 il termine per l'esercizio della delega per l'adattamento dell'ordinamento ai principi e alle norme della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, già scaduto il 9 novembre 2001.

Il presidente PASTORE osserva in proposito che la questione del differimento dei termini per l'esercizio di una delega già scaduta figura fra quelle oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica sul rinvio alle Camere del disegno di legge di conversione del decreto-legge numero 4 del 2002, di cui al Documento I, n. 1, ed è pertanto meritevole di particolare attenzione da parte della Commissione.

Il RELATORE conclude quindi l'esposizione sul disegno di legge in titolo chiedendo chiarimenti al Governo sugli effetti dell'articolo 34, introdotto dalla Camera, che elimina le acque minerali e termali dalle materie di competenza del Ministero delle attività produttive; appare al riguardo opportuno precisare, infatti, il quadro normativo che scaturisce da tale disposizione.

Sottolinea infine la complessità del provvedimento in titolo auspicando che l'esame si svolga senza ulteriori stravolgimenti ed estensioni dei contenuti normativi.

Il senatore MANCINO osserva che il disegno di legge in esame, introducendo un coacervo di disposizioni che sarebbe stato più opportuno ricondurre alle discipline organiche di settore, pone notevoli perplessità in particolare per la mancata coerenza con le disposizioni costituzionali introdotte con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché con la proposta del Governo di devoluzione alla competenza legislativa esclusiva delle regioni di alcune materie. Le contraddizioni emergono, in particolare, per le disposizioni di cui al capo VIII – laddove, ad esempio, si conferisce la delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni – nonché per quelle concernenti il regime degli enti di ricerca scientifica. Trattandosi di materie riservate alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, lo Stato dovrebbe provvedere alla indicazione dei principi fondamentali, anche per evitare che la legislazione regionale si realizzi in maniera disomogenea.

Esprime, dunque, preoccupazione per l'indifferenza che il Governo e la maggioranza dimostrano non solo nei confronti delle disposizioni costituzionali già vigenti, ma anche verso le integrazioni che lo stesso Governo propone con il disegno di legge costituzionale sulla *devolution*. In tale prospettiva evidenzia altresì l'esigenza di tener conto che il Comitato paritetico incaricato di definire le procedure per l'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede la nuova composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha concluso i propri lavori. I risultati saranno presentati la prossima settimana alle Giunte per il Regolamento delle Camere, le quali, a loro volta, esprimeranno il parere ai fini delle relative modifiche regolamentari.

Un ulteriore motivo di perplessità è dato poi dal fatto che la presentazione di un provvedimento così complesso non sia avvenuta con il concerto di altri ministri direttamente interessati, quali, in primo luogo, i ministri per gli affari regionali e della salute.

Il presidente PASTORE sottolinea che la Commissione non è insensibile alle osservazioni del senatore Mancino e ha più volte esercitato un ruolo di freno rispetto a tendenze volte a perpetuare lo svolgimento della funzione legislativa senza tenere conto delle modifiche costituzionali intervenute. D'altro canto, lo stesso parere espresso dalla Commissione sanità contiene un richiamo affinché le disposizioni del capo VIII siano formulate in maniera più aderente ai principi stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore VITALI, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Mancino, ricorda che numerose regioni hanno sollevato obiezioni riguardo all'articolo 28 del disegno di legge in materia di trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Auspica, pertanto,

che i lavori della Commissione siano organizzati in modo da tenere conto delle valutazioni espresse sia dalle Commissioni di merito sia dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il sottosegretario SAPORITO rileva come alcune difficoltà di raccordo con la disciplina costituzionale delle competenze legislative siano effettivamente emerse a seguito delle numerose integrazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo originariamente presentato dal Governo. La natura del provvedimento ordinamentale in materia di pubblica amministrazione, peraltro, è tale da determinare tradizionalmente il riscontro in tale iniziativa legislativa di disposizioni non omogenee.

In attesa del completamento del processo di attuazione della riforma introdotta al titolo V della parte II della Costituzione e degli sviluppi della revisione costituzionale tuttora *in itinere*, il Governo intende procedere alla trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, riconoscendone la rilevanza nazionale, onde assicurare la collaborazione tra risorse pubbliche e private, introducendo nel contempo adeguate garanzie, come la distinzione fra compiti di indirizzo e di gestione, le misure atte a evitare situazioni di conflitto di interessi e la salvaguardia della maggioranza pubblica.

Il Governo si riserva in ogni caso di rispondere più specificamente alle questioni emerse nella discussione generale nella fase successiva dell'esame del disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 del martedì 7 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente PASTORE evidenzia i presupposti di necessità e urgenza sulla base dei quali il Governo ha emanato il decreto-legge che assicura il finanziamento e l'organizzazione della Conferenza internazionale sull'e-government per lo sviluppo a Palermo.

Il sottosegretario SAPORITO illustra gli obiettivi della Conferenza internazionale che si sta svolgendo a Palermo, d'intesa con il Fondo monetario internazionale e le Nazioni Unite, che si concluderà con l'istitu-

zione, su impulso dell'Italia, di una convenzione per realizzare un progetto sperimentale volto a promuovere l'introduzione delle nuove tecnologie nei servizi delle amministrazioni pubbliche dei paesi in via di sviluppo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

129^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome Riccardo Nencini, presidente del Consiglio regionale della Toscana e coordinatore della Conferenza, Roberto Louvin, presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e presidente del Congresso delle Regioni, Vincenzo Gianni Plinio, presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Rolando, segretario generale della Conferenza, Marco Zanini, responsabile settore giuridico della Conferenza, Sandra Torricini, dirigente dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale della Toscana, Paolo Pietrangelo, responsabile dell'Ufficio comunicazione istituzionale della Conferenza e Manuela Turini, segretaria particolare del presidente Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente relatore PASTORE ricorda che nella seduta antimeridiana ha illustrato il provvedimento in titolo e ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole per quanto attiene alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente relatore PASTORE riferisce sul disegno di legge in titolo richiamandosi all'illustrazione svolta in sede consultiva per la verifica della sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, nonché all'esposizione svolta dal sottosegretario Saporito nella stessa sede.

Non essendovi richieste di intervento dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, anche in considerazione dei tempi stabiliti per l'esame del provvedimento dal calendario dei lavori dell'Assemblea, alle ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome in merito al disegno di legge n. 1094, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il presidente del Consiglio regionale della Toscana NENCINI, che svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva, con particolare

riferimento al disegno di legge n. 1094, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Prendono quindi la parola i senatori BOSCETTO, BASSANINI e MAGNALBÒ e il presidente PASTORE.

Replica ai senatori intervenuti nel dibattito il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta LOUVIN.

Il presidente PASTORE ringrazia quindi i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI, ricordando la necessità di procedere all'emissione del parere sugli emendamenti ancora accantonati in relazione all'andamento dei lavori nella Commissione di merito, segnala l'opportunità di un ulteriore rinvio, proprio in considerazione del fatto che la Commissione Lavoro non ha ancora iniziato l'esame dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, cui si riferiscono taluni degli emendamenti in questione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

74^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore GABURRO, il quale ritiene la riforma della scuola uno dei temi centrali del programma del Governo e della nuova maggioranza, pur nella consapevolezza delle difficoltà che si incontreranno nel cammino riformatore. Qualsiasi soluzione dei problemi della scuola, infatti, deve tenere comunque conto delle diverse esigenze e dei diversi valori culturali in campo, nonché dei conseguenti rischi di strumentalizzazione sempre in agguato. In proposito, è un esempio per tutti quanto avvenuto lo scorso anno negli Stati Uniti d'America, paese che si è persuaso dell'importanza fondamentale di una più seria qualificazione della scuola e ha quindi assistito a un impegno unitario del Congresso attorno al progetto di rinnovamento del sistema d'istruzione.

Venendo al disegno di legge presentato dal Governo, egli ritiene che esso rappresenti una proposta politica significativa fondata su una visione umanistica della persona, dell'educazione e quindi della società intera. Ne apprezza inoltre il carattere di progetto complessivo che abbraccia il si-

stema d'istruzione dalla scuola dell'infanzia fino alle soglie dell'università e del mondo del lavoro.

Per quanto riguarda poi gli aspetti specifici del provvedimento che meritano di essere positivamente sottolineati, egli fa espresso riferimento alla valorizzazione della formazione professionale, considerato uno dei temi più qualificanti del progetto, agli otto diversi tipi di liceo, alla flessibilità che attraverso il sistema dei crediti consente il passaggio da un liceo all'altro e dal sistema dell'istruzione a quello della formazione professionale, al nuovo rapporto con le imprese fondato sulla valutazione degli *stages* aziendali e infine al nuovo sistema di valutazione. Quanto al profilo attinente alla formazione dei docenti, egli ritiene si tratti di uno degli snodi determinanti per la qualificazione della scuola; ma proprio la crucialità di questo aspetto esigerebbe un impegno ancora più forte attraverso la previsione di un ulteriore anno da destinare alla formazione.

Tuttavia, più che soffermarsi sui singoli punti del disegno di legge, egli esprime l'intenzione di svolgere alcune riflessioni sulla visione culturale che ne sta alla base. Al riguardo, pone in evidenza il cambiamento del ruolo dello Stato nelle politiche educative, che si sostanzia in una funzione di garanzia, controllo e supervisione, piuttosto che di gestione diretta. Tale cambiamento prende corpo in un contesto che vede la scuola dinanzi alle sfide poste dalle nuove tecnologie dell'informazione, dallo sviluppo della civiltà scientifica e tecnica e dalla mondializzazione dell'economia. Tutto ciò esige una riforma complessiva del sistema scolastico che sia in grado di portare la totalità dei giovani, soprattutto quelli più svantaggiati, al livello più alto di qualificazione e di competenza; obiettivo perseguito dal provvedimento in esame attraverso il rafforzamento del sistema integrato che, garantendo la competizione fra le scuole, la diversificazione dell'offerta e il confronto qualitativo, consente di ottenere una più elevata qualificazione dei livelli di istruzione.

L'altra sfida che la scuola italiana si trova ad affrontare concerne la difficoltà di elaborare e proporre percorsi formativi fondati su valori condivisi in una società complessa, culturalmente frammentata e policentrica. Da questo punto di vista, il progetto di riforma mira ad offrire alle giovani generazioni una solida formazione umana, che consenta la crescita come persone e la formazione di soggetti liberi, solidali e responsabili, evitando di cadere in una concezione utilitaristica dell'educazione finalizzata esclusivamente alla qualificazione.

A fondamento del disegno di legge governativo vi è inoltre il riconoscimento da un lato che l'educazione è una responsabilità della società intera e dall'altro che allo Stato spetta un irrinunciabile compito di promozione, garanzia e controllo rispetto ai diritti della persona di ricevere una istruzione adeguata. Si propone pertanto il passaggio da una scuola dello Stato a una scuola della società civile nella linea della sussidiarietà, affermando la piena libertà dell'educazione basata sul diritto di ciascuno, sancito dalla Costituzione, ad educarsi e ad essere educato secondo le proprie convinzioni e sul correlativo diritto-dovere dei genitori di decidere in merito all'educazione e ai valori da offrire ai propri figli minori. Per affer-

mare tali principi è quindi necessario rimuovere gli ostacoli che ancora limitano la piena esplicazione della normativa sul sistema pubblico integrato.

Affrontando poi le questioni inerenti il nuovo assetto istituzionale determinato dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dunque le nuove competenze regionali sancite in materia di istruzione e formazione professionale, egli osserva come il disegno di legge in esame si ispiri al concetto chiave della sussidiarietà, ampliando sia le responsabilità degli enti locali, sia il coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nel mondo della scuola e garantendo l'estensione dell'autonomia delle singole istituzioni formative. Ne consegue il rispetto della libertà dei soggetti educativi (docenti, genitori e studenti), nonchè la capacità di aprire le strutture formative alle esigenze locali, rendendole più sensibili e attente ai bisogni del territorio.

La riforma scolastica intende inoltre garantire la valorizzazione delle differenti identità culturali attraverso i piani dell'offerta formativa degli istituti, anche in risposta a una domanda educativa della società civile sempre più diversificata, ma senza rinunciare a rafforzare l'unitarietà del sistema di istruzione, che va perseguita, a suo avviso, attraverso un chiaro riferimento alla tradizione umanistica e cristiana e all'educazione religiosa e morale.

In relazione poi al rapporto tra formazione professionale e scuola, esprime il proprio consenso per una integrazione armonica fra formazione generale, scientifica, tecnica e professionale, che riconosca a un tempo la valenza formativa e culturale delle professioni e del lavoro e l'indispensabile centralità degli aspetti umanistici e personalistici della educazione, la quale dovrà emergere chiaramente sia negli indirizzi generali sia nei curricula dell'istruzione scolastica e della formazione professionale.

Conclusivamente, ritiene che nel progetto di riforma appaiano rispettate e valorizzate le connotazioni culturali che costituiscono il fondamento della visione umanistica e cristiana della persona, della famiglia e della società. Garantire tali riferimenti rappresenta l'apporto che la maggioranza e in particolare il Gruppo Unione democristiana e di Centro sente di dover dare al bene comune della società e della scuola, nella convinzione che questo fermento culturale costituisca un contributo decisivo per creare condizioni di piena umanità per tutti.

Il senatore BETTA ritiene che le tematiche della scuola debbano essere gestite in modo tale da non creare fratture fra le forze politiche ed in questo senso dà atto al presidente Asciutti di essersi sempre impegnato, sin dall'inizio della legislatura, per giungere a soluzioni condivise. Nel medesimo senso egli interpreta del resto il pregevole *excursus* storico con cui il Presidente relatore ha avviato la relazione introduttiva sui disegni di legge di riforma, *excursus* al quale egli aggiunge peraltro un riferimento alla riforma scolastica di Maria Teresa d'Austria che, in una situazione caratterizzata da forte differenziazione culturale e linguistica, ha introdotto per la prima volta la scuola dell'obbligo.

Egli si sofferma quindi sugli aspetti più critici del provvedimento, tra i quali in primo luogo il rapporto fra Stato e regioni in tema di istruzione e formazione professionale. Al riguardo, egli ritiene che l'approccio del disegno di legge n. 1306 sia eccessivamente timido. In particolare, ritiene che l'articolo 1, delegando al Governo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione formazione professionale, si ponga in un'ottica errata, atteso che la materia attiene assai più alla sfera di competenza del Parlamento che a quella del Governo. Del resto, la valenza del provvedimento si incentra proprio nella sua capacità di innovare, trasferendo alle istituzioni scolastiche e alle autonomie locali una effettiva capacità di autogoverno.

Pur riconoscendo peraltro che l'originaria impostazione centralistica del provvedimento sia stata progressivamente mitigata, introducendo l'intesa della Conferenza Stato-regioni-città su una molteplicità di profili per i quali era precedentemente previsto il mero parere, e siano state altresì salvaguardate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, sollecita quindi il Governo ad andare oltre, attivando una collaborazione più significativa con le regioni, anche con riferimento al sistema di valutazione di cui all'articolo 3.

Quanto poi al diritto-dovere di istruzione per 12 anni, egli ricorda che la riforma varata dal Governo dell'Ulivo aveva innalzato l'obbligo scolastico fino a 16 anni, onde garantire un'elevata qualificazione di base a tutti gli studenti. Nel testo dell'attuale Governo, l'obbligo cogente d'istruzione viene invece sostituito, assai discutibilmente, da un diritto-dovere che non risulta affatto vincolante. Inoltre, esso prevede forti differenziazioni nei percorsi formativi, perdendo totalmente di vista quella funzione egualitaria che l'obbligo scolastico aveva nella riforma dell'Ulivo. Nell'esprimersi pertanto in senso nettamente contrario ad una riforma scolastica che non assicuri una omogenea preparazione di base a tutti gli studenti, ma anzi li induca a scelte precoci, egli osserva che essa non consegue neanche l'obiettivo di allineare l'Italia agli altri paesi europei, prevedendo l'uscita dal sistema formativo a 19 anni. Né l'anticipo dell'età di ingresso sembra rappresentare una valida soluzione, tanto più in considerazione dei problemi di ordine psicologico e pedagogico che esso pone e del conseguente potenziale contenzioso con gli enti locali, competenti su strutture e risorse.

Terzo aspetto critico, prosegue l'oratore, riguarda l'ampiezza della delega richiesta dal Governo. La previsione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, nonché dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni-città, non mitiga infatti le preoccupazioni connesse all'ampio spettro della delega richiesta, tanto più che i pareri parlamentari non sono vincolanti. Pur essendo infatti diritto del Governo e della sua maggioranza di essere posti nelle condizioni di decidere e governare, non può prescindersi – in una materia così delicata – da un pieno confronto parlamentare ed istituzionale. In tal senso valuta ancor più negativamente la mancata previsione del parere parlamentare sul piano programmatico di interventi finanziari previsto dal comma 3 dell'articolo 1.

Infine, egli si sofferma sull'alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 4, osservando che si tratta di una metodologia su cui il settore della formazione ha conseguito finora maggiori risultati rispetto a quello dell'istruzione. Critica tuttavia la scelta di erogare incentivi alle imprese per lo svolgimento di tali compiti, atteso che il ruolo sociale dell'impresa impone di per sé a quest'ultima una significativa apertura in tal senso.

Avviandosi alla conclusione, egli richiama l'attenzione della Commissione su tre ulteriori profili di criticità. In primo luogo, preso atto degli obiettivi ambiziosi del Governo, si augura che la maggioranza non voglia proseguire nella strada imboccata con il congelamento della legge n. 30 del 2000, blindando anche il provvedimento in esame, ma dimostri al contrario disponibilità al confronto parlamentare. In secondo luogo si augura che agli obiettivi ambiziosi corrispondano tempi di elaborazione ragionevole, senza inopportuni contingentamenti del dibattito parlamentare. Infine, esprime dubbi sulla permanenza della fase di sviluppo che era alla base del progetto della maggioranza e si augura conseguentemente che alla riforma siano assicurate risorse economiche sufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

75^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TESSITORE formula un giudizio positivo sulla relazione svolta dal presidente Asciutti, ritenendo in particolare corretta la prospettiva storica in cui è stata inquadrata la vicenda delle riforme scolastiche italiane. A conclusione di quella vicenda si è giunti nella scorsa legislatura all'approvazione della legge n. 30 del 2000 sul riordino dei cicli scolastici, che l'attuale Governo ha però ritenuto di non attuare, trovandosi ora nella condizione di imprimere una forte accelerazione alla nuova riforma elaborata dal ministro Moratti. Sarebbe stato forse meglio però procedere attraverso interventi correttivi alla legge quadro predisposta dall'ex ministro Berlinguer, poiché oggi appare difficile ipotizzare l'entrata in vigore del nuovo sistema già dal settembre 2002. Come senatore dell'opposizione, egli dovrebbe peraltro augurarsi che quella ipotesi non si realizzi, in quanto ciò rappresenterebbe il sicuro segnale del fallimento della riforma medesima; e del resto anche la predetta legge n. 30 ebbe a subire contraccolpi negativi dall'accelerazione che si tentò di imprimere al riordino dei cicli. Ma in nome dell'interesse generale e soprattutto nel rispetto dei destinatari della riforma scolastica occorre evitare che l'approvazione di quest'ultima si dispieghi attraverso tempi biblici, pur nella consapevolezza che la serietà dei temi trattati deve far scongiurare nel contempo immotivati sconti temporali.

Egli denuncia poi come l'impianto complessivo del progetto governativo costituisca un ritorno all'impostazione verticale del sistema dell'istruzione, che non lascia alternative tra l'uscita dal sistema attraverso il conseguimento della laurea e l'incremento della mortalità scolastica. Una simile impostazione poteva essere giustificata in altre epoche storiche, ma oggi non è più coerente con l'assetto sociale del Paese. Viceversa, un rimedio al grave fenomeno della mortalità scolastica sarebbe rappresentato da un sistema d'istruzione che consentisse differenziate uscite orizzontali.

Senza voler soffermarsi quindi sui singoli punti del disegno di legge in esame, egli affronta in particolare il tema della formazione degli insegnanti, dando atto al Governo di aver acquisito la consapevolezza del fallimento delle scuole di specializzazione: una superfetazione del sistema formativo rispetto alle istituzioni universitarie. Al tempo stesso, egli dichiara di non condividere il rimedio offerto dalla laurea specialistica, la quale mantiene la stessa opzione di fondo delle scuole di specializzazione che egli identifica nel panpedagogismo. Si tratta di una scelta che dequalifica invece proprio il profilo pedagogico e si fonda solo sulle esigenze connesse al potere accademico di un gruppo disciplinare. Ma il potere culturale dei gruppi è assicurato dalla loro autorevolezza e non dal numero dei docenti che li compongono.

La formazione culturale dovrebbe piuttosto separare la disciplina che si insegna dalle modalità con cui la si insegna. E la formazione professionale dovrebbe realizzarsi attraverso una preparazione culturale idonea, che badi alla sostanza delle cose e non si ispiri ai metodi assolutizzanti di quelle pseudoscienze che indicano il modo in cui si deve fare qualcosa senza che però si sappia cosa sia.

Nel dettaglio della normativa proposta, egli stigmatizza poi l'istituzione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzate alla formazione degli insegnanti, che si verranno a sovrapporre alle quasi tremila classi di laurea infaustamente già attivate dalla recente riforma universitaria. Si viene così a determinare un assurdo organizzativo attraverso un parallelismo che fa venire meno il collegamento fra una scienza e la didattica ad essa relativa; parallelismo e superfetazione che vengono riproposti con la previsione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti. Queste lauree specialistiche del resto sono caratterizzate da insussistenza logica e metodologica, in quanto l'apprendimento del come insegnare non può prescindere dall'adeguata conoscenza della materia oggetto dell'insegnamento.

Egli propone pertanto un sistema alternativo, che preveda un periodo di tirocinio successivo alla laurea, organizzato sotto la responsabilità delle università ma da tenersi presso le strutture scolastiche. Il valore abilitante della laurea dovrebbe essere successivo al tirocinio, che dovrebbe a sua volta essere affiancato dal tutorato o da un *master*. Si darebbe così fondamento alla formazione post-universitaria, destinata a rafforzare il rapporto tra l'università e il mondo produttivo e delle professioni. D'altra parte, la rilevanza e l'urgenza delle tematiche concernenti la formazione degli insegnanti non possono sfuggire a nessuno, non dovendosi dimenticare il livello qualitativo del personale docente che l'università ha consegnato alla scuola a partire dal biennio 1968-1969.

Anche per le ragioni sopra esplicitate, egli esprime di conseguenza un giudizio negativo sul provvedimento, ma dichiara altresì il proprio rammarico per tale contrarietà, in quanto rappresenterebbe un momento storico quello in cui si realizzasse la convergenza delle forze politiche non solo sulla constatazione della centralità della scuola nel sistema Paese, come struttura portante della società civile, ma anche sull'esigenza di affrontare questi temi senza pregiudizi di parte, senza tentativi surrettizi di coprire tali pregiudizi, senza presumere di avere in tasca la verità, ma invece essendo tutti disponibili a prestare ascolto alle opinioni degli altri. Rivolge quindi un appello al Governo a riflettere in maniera approfondita sulle questioni in campo, dando con ciò una prova di forza e non di debolezza.

Il senatore FAVARO ricorda in primo luogo il vasto dibattito che ha preceduto l'elaborazione del provvedimento legislativo in esame e che è culminato nell'iniziativa degli Stati Generali della scuola. Ne è scaturito un testo che è frutto di un compromesso anche tra le posizioni inizialmente non del tutto coincidenti all'interno della stessa maggioranza, ma che testimonia nel contempo come per questo Governo la scuola sia un bene comune e abbia un ruolo centrale per la crescita della società italiana.

Tuttavia, le anticipazioni e gli annunci che hanno accompagnato l'elaborazione del disegno di legge hanno nel contempo caricato di tensione politica l'attuale fase parlamentare, anche in considerazione del fatto che il provvedimento viene proposto da forze politiche che hanno avversato l'approvazione della legge n. 30 del 2000. Nonostante ciò, egli rivela di

nutrire la sensazione che certi toni polemici particolarmente accesi trovino giustificazione più nel ricordo di una situazione politica contrassegnata da nette contrapposizioni di parte che nella realtà attuale. Fortunatamente il documento elaborato dalla commissione guidata dal professor Bertagna e la stessa relazione del presidente Asciutti sembrano voler attenuare i toni polemici e sottolineare gli elementi di continuità anche rispetto a provvedimenti approvati nella precedente legislatura. Questo atteggiamento potrà risultare più vantaggioso per le esigenze del mondo scolastico e per la serenità di un dibattito all'interno del quale la maggioranza non chiede sconti, ma di poter portare avanti un progetto di scuola che ritiene rispondente alle esigenze di crescita dei ragazzi e allo sviluppo di una società pluralista avanzata. Fra l'altro, la riforma che ci si accinge ad approvare si va a inserire in un contesto ancora mobile, caratterizzato dalle recenti trasformazioni istituzionali e dal nuovo rapporto fra Stato e regioni, che ancora non trova soluzioni certe e condivise.

L'oratore si sofferma quindi su alcuni aspetti particolarmente significativi del progetto governativo, a partire dall'affiancamento della formazione professionale al sistema dei licei, con la possibilità di passaggi reciproci fra l'uno e l'altro canale. La pari dignità fra i due percorsi è peraltro un obiettivo di assoluto valore destinato però a incontrare numerose resistenze e che proprio per questo va perseguito con ogni mezzo. Al riguardo, egli propone di sperimentare un sistema integrato, che faccia coesistere i due canali all'interno degli stessi istituti.

Affrontando poi la questione dell'alternanza scuola-lavoro, di cui all'articolo 4 del provvedimento, si domanda se sarà la scuola a fare da traino all'economia o viceversa. La formulazione della norma in oggetto lascia intendere che l'iniziativa venga rimessa alle istituzioni scolastiche, ma gli incentivi previsti per le aziende e per l'assistenza tutoriale agli studenti in formazione prefigurano il rischio di una sorta di assistenzialismo in favore delle imprese e in proposito condivide le riserve già espresse dal senatore Betta.

Successivamente, egli svolge una analitica disamina del nuovo meccanismo di valutazione, che contempla anche il cosiddetto voto in condotta e che assume un'importanza particolare in una scuola che persegue una didattica fondata sulla pari dignità formativa di tutte le discipline. Le finalità che il provvedimento intende perseguire sotto questo profilo riguardano la riduzione degli sprechi educativi, la riconduzione della scuola alla sua funzione sociale e l'evidenziazione del ruolo degli insegnanti cui la valutazione è affidata.

Significativa è inoltre la disposizione introdotta dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 relativa ai piani di studio, che dovranno contenere un nucleo fondamentale attinente alla cultura e all'identità nazionale e una quota riservata alle regioni concernente gli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche in collegamento con le realtà locali. Si tratta di una vera svolta del sistema, che consentirà agli istituti di arricchire l'offerta formativa all'interno di una visione organica dell'autonomia, superando l'uniformità dei programmi con percorsi flessibili e personalizzati. Attra-

verso la riforma, si mira infatti ad attuare il federalismo inteso non come mero decentramento, bensì come affermazione di un sistema scolastico destinato alla collettività e alle singole persone. Ciò non toglie che dovrà essere adeguatamente approfondito il profilo delle competenze regionali rapportate all'autonomia didattica e organizzativa.

In relazione alla formazione degli insegnanti, disciplinata dall'articolo 5, egli considera una conquista strategica il rilievo conferito alla formazione iniziale universitaria per tutti i docenti, così come ritiene una scelta culturale e politica qualificante l'impegno a sostenere la formazione in servizio, che non può essere ricondotta esclusivamente a dimensioni accademiche senza tenere conto della tradizione formativa interna al sistema scolastico. Indi, circa la possibilità di anticipare la frequenza della scuola materna e di quella elementare, presume che l'opzione diventerà presto regola, con implicazioni negative soprattutto per la scuola dell'infanzia. Occorre del resto riconoscere che questa previsione normativa riflette un compromesso finalizzato ad anticipare al diciottesimo anno l'uscita dalla scuola senza intaccare la durata tradizionale dei cicli. È un aspetto che suscita dubbi e perplessità, sia perché non sembra che ci si allinei al resto d'Europa, bensì solo ad alcuni Paesi (come è emerso anche dalla relazione del Presidente), sia perché appare inutile conseguire questo anticipo quando poi il vantaggio ottenuto si disperde nell'elevato numero di anni dedicato mediamente agli studi universitari.

Un'attenzione particolare egli riserva alla questione dell'alternanza scuola-lavoro. Il sistema scolastico è ancora infatti orientato prevalentemente alla continua e indefinita prosecuzione degli studi, fino al livello universitario, senza tenere conto delle aspettative dei giovani né delle domande del mondo economico, come se il lavoro non fosse la risorsa fondamentale nella costruzione dell'identità personale di ciascun cittadino. Si è dovuta peraltro registrare fino ad oggi la mancanza di un canale di formazione professionale degno di questo nome, dal momento che, nonostante la previsione costituzionale che assegna alle regioni la competenza in questo settore, nulla si è fatto per sostenere uno strumento così prezioso per lo sviluppo dell'economia e della cultura locali. Anche la recente riforma della legge sulla formazione professionale è timida e limitata, oltre che risentire della mancanza di adeguate risorse.

Da questo punto di vista, persino l'innalzamento dell'obbligo scolastico risente di una impostazione classista, non riconoscendo alle giovani generazioni il diritto a percorrere itinerari formativi diversi e alternativi rispetto a quello scolastico tradizionale e confermando il difetto cronico del sistema di istruzione nazionale rappresentato dalla rigidità e uniformità dell'offerta formativa. Del resto, i giovani meno predisposti allo studio e che si inseriscono più facilmente nel mondo del lavoro non sono per definizione i meno dotati o coloro che meno riusciranno nella vita, come dimostra l'esperienza degli imprenditori del Veneto tradizionalmente provenienti dai corsi di formazione professionale regionali. Al tempo stesso, oggi appare anche superata la polemica sull'esigenza di assicurare una solida cultura di base anche a coloro che scelgono la formazione professio-

nale; esigenza che ormai nessuno più disconosce. La valorizzazione del lavoro e perciò della formazione professionale, infine, contribuisce ad attenuare il grave fenomeno della mortalità scolastica e al riguardo egli si dissocia dalle conclusioni del senatore Cortiana circa i pericoli di una scuola troppo attenta al mondo del lavoro e meno rivolta all'istruzione vera e propria. In una Repubblica fondata sul lavoro, infatti, non c'è cittadinanza piena, né integrazione nella società, senza inserimento e realizzazione nel mondo del lavoro.

In conclusione, egli ritiene che il disegno di legge governativo sia il primo passo di un processo riformatore che dovrà poi essere implementato con l'adozione dei provvedimenti attuativi. Fin da ora, tuttavia, si registrano numerose reazioni critiche, che dimostrano la sensibilità delle categorie interessate soprattutto quando si interviene sugli organici. Egli ricorda però come la riduzione della spesa destinata all'istruzione e la sua riqualificazione rappresentino una scelta non attribuibile al Governo in carica. I tagli al personale della scuola erano stati decisi già nel corso della precedente legislatura, sebbene quegli obiettivi non solo non siano stati raggiunti, ma si sia ottenuto il risultato opposto a fronte di un aumento del personale pari al 5,75 per cento.

Gli operatori della scuola, i quali debbono inevitabilmente partecipare al processo riformatore, sono inoltre allarmati dalle incertezze relative ai tempi e alle modalità della riforma stessa. In proposito, l'oratore non si dichiara fiducioso sulla possibilità che il Parlamento riesca a pronunciarsi in tempo per poter far entrare in vigore il nuovo sistema sin dal prossimo anno scolastico ed auspica pertanto una comunicazione tempestiva agli utenti e agli operatori della scuola in relazione ai tempi che saranno realisticamente necessari per l'approvazione della riforma e alle scelte riguardanti gli organici, al fine di assicurare maggiore tranquillità sia all'ambiente scolastico che al dibattito politico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

58^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile 2002.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento si era chiusa la discussione generale con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Fa quindi presente che al provvedimento è stato presentato un emendamento.

Il senatore VERALDI, facendo proprio l'emendamento 1.1, rinuncia a darne illustrazione.

Il relatore, senatore CICOLANI e il sottosegretario MAMMOLA esprimono sull'emendamento parere contrario.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2000, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 marzo 2002.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentanti emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. Invita pertanto i senatori a darne illustrazione.

Il senatore CICOLANI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 e 2.11.

Il senatore KOFLER illustra gli emendamenti 2.6, 2.8 e 2.10.

Il senatore VERALDI, dopo averli fatti propri, rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 2.4 e 2.9 ed illustra l'emendamento 3.1

Il senatore CHIRILLI, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 e 3.1. Si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 2.4 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.9 e 2.11.

Il sottosegretario MAMMOLA ritiene che in linea di principio tutti gli emendamenti vadano nel senso di alleggerire il peso della restituzione del bonus fiscale alle categorie degli autotrasportatori e dunque, in linea di principio, il Governo considera tutti gli emendamenti positivamente. Tuttavia il problema che l'Esecutivo si trova a dover affrontare è quello di far approvare in sede comunitaria un provvedimento che possa evitare la doppia condanna prevista dall'articolo 228 del Trattato. Già il testo originario del decreto-legge e anche tutti gli emendamenti testé illustrati, sono infatti, questa mattina, allo studio tecnico delle istituzioni comunitarie che devono valutare se il metodo indicato dal Governo nel decreto-legge per la restituzione delle somme da parte degli autotrasportatori sia considerato sufficiente, ai fini della normativa comunitaria, per bloccare appunto le procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese. È quindi presumibile che ogni ulteriore differimento della restituzione previsto a favore degli autotrasportatori possa aggravare la situazione dell'Italia presso le istituzioni comunitarie. È questa la ragione per la quale invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti per eventualmente ripresentarli in Aula dopo aver acquisito i pareri delle istituzioni europee. Esprime invece un parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, che pertanto invita il presentatore a ritirare, in quanto sulle ipotesi normative in essi contenute si sono espresse negativamente le associazioni di categoria degli autotrasportatori che non vogliono essere trasformati in esattori dei loro stessi associati. Ritiene

quindi che l'ipotesi prospettata nei due emendamenti non sia concretamente praticabile.

Il senatore VERALDI non ritiene di dover ritirare il proprio emendamento e giudica più utile un rinvio dell'approvazione del provvedimento al fine di acquisire il parere delle istituzioni comunitarie cui faceva riferimento il sottosegretario Mammola.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore Paolo BRUTTI che peraltro, dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.1. Ritiene che la questione dell'autotrasporto necessiti di un approfondimento da parte della Commissione al fine di trovare delle compensazioni per la categoria interessata, eventualmente in altro provvedimento.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 9,50.

59^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRILLO fa presente che l'Esecutivo non ha ancora acquisito le determinazioni delle Istituzioni comunitarie sul provvedimento in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti presentati in Commissione. Ritiene pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame alla prima seduta utile di martedì prossimo auspicando che tali determinazioni siano già in possesso del Governo e in considerazione del fatto che il provvedimento è

all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea proprio a partire da martedì.

La Commissione conviene.

(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*, approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 195 ad esso attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRILLO informa i membri della Commissione di essere stato interpellato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, dal Presidente del Senato riguardo al conflitto di competenza, sollevato dalla 13^a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali, sull'assegnazione del disegno di legge in titolo. L'avviso è stato negativo rispetto alla variazione dell'assegnazione già effettuata dal Presidente del Senato per una evidente prevalenza delle materie di competenza esclusiva dell'8^a Commissione rispetto a quelle concernenti altre Commissioni, compresa la 13^a.

Sulla questione i senatori FABRIS e MENARDI chiedono chiarimenti al Presidente che li fornisce.

Anche in considerazione dell'inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune per l'elezione di due membri della Corte costituzionale, la Commissione conviene quindi sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1298

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

VALLONE

All'articolo 1 sostituire le parole: «al 31 maggio 2002» con le seguenti: «al 30 giugno 2002».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1268**al testo del decreto-legge****Art. 2.****2.1**

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture del Comitato Centrale e dei Comitati provinciali dell'Albo nazionale degli Autotrasportatori, appositamente integrati, a questo solo scopo, da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa; in tal caso è riconosciuto ai predetti Comitati un compenso commisurato all'entità delle somme effettivamente recuperate, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2.2

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «anche tramite il supporto delle strutture del Comitato Centrale e dei Comitati Provinciali dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori o da appositi organismi da questi nominati; riconoscendo per tale attività un compenso da definire in via amministrativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, commisurato all'entità del recupero».

2.3

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «A tal fine» *con le seguenti :* «Al fine e con le modalità di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2.4

BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, CREMA

Al comma 2, dopo la parola «successione.», aggiungere il seguente periodo: «Sono comunque escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori e, per la quota parte corrispondente, le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività a conseguenza di tale vendita. Sono altresì escluse, per la quota parte corrispondente, le imprese acquirenti rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, rimanendo il pagamento a carico delle imprese cedenti».

2.5

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

2.6

KOFLEK, CREMA

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «novanta».

2.7

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 6, sostituire la parola: «quindici» con la parola: «sessanta».

2.8

KOFLEK, CREMA

Al comma 6, sostituire le parole: «entro quindici» con le seguenti: «entro sessanta».

2.9

BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, CREMA

Al comma 7, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «sessantasei mesi».

2.10

KOFER, CREMA

Al comma 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «quarantotto».

2.11

CICOLANI, BIANCONI, PESSINA, FORTE

Al comma 7, sostituire la parola «ventiquattro» con la parola «trentasei».

Art. 3.**3.1**

VERALDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.*(Recupero)*

1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'Autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture provvede, senza indugio, alla domanda di ingiunzione».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

68^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(848) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*

(357) *STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici*

(629) *RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici*

(869) *MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che riprenderà la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 848, a partire dall'emendamento 1.131.

A tale emendamento aggiungono la loro firma, dichiarando, ciascuno a nome del rispettivo gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole, i senatori DI SIENA, MONTAGNINO, Tommaso SODANO e PAGLIARULO.

L'emendamento 1.131, posto ai voti, è quindi respinto.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.139, il senatore RIPAMONTI ne sottolinea le finalità di piena pubblicità e di trasparenza dei dati sulla domanda e l'offerta di lavoro.

Il senatore PIZZINATO annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.139, al quale aggiunge la sua firma. A suo avviso, la piena disponibilità dei dati delle Agenzie regionali per l'impiego può costituire un elemento utile ai fini del perseguimento degli obiettivi di incremento della percentuale degli occupati, che il Governo ha dichiarato più volte di voler perseguire.

Anche il senatore Tommaso SODANO voterà a favore dell'emendamento 1.139, che sottoscrive.

Il senatore PAGLIARULO annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 1.139, sottolineando in particolare che un'informazione trasparente sull'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro può concorrere ad evidenziare gli squilibri territoriali e a predisporre i conseguenti rimedi.

L'emendamento 1.139, posto ai voti, è quindi respinto.

Il senatore VIVIANI, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.207, soppressivo della lettera *d*) del comma 2, osserva che il testo proposto dal Governo duplica, in modo peraltro poco chiaro, un principio di delega sostanzialmente già enunciato nella lettera *a*).

Anche il senatore RIPAMONTI è favorevole alla soppressione della lettera *d*), che ridefinisce il regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con una formulazione generica, della quale, forse, il Governo dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di una integrale riscrittura.

Il senatore PIZZINATO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.207.

Il senatore Tommaso SODANO annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.207.

Posto ai voti, l'emendamento 1.207 è respinto.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.42, 1.39 e 1.40, dopo che su ciascuno di essi il senatore MONTAGNINO ha dichiarato di astenersi. E' altresì respinto l'emendamento 1.41.

Il senatore Tommaso SODANO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.241, nonché del successivo emendamento 1.134, di iden-

tico contenuto, sottolineandone la finalità di impedire un uso distorto e discriminatorio dei dati sensibili da parte degli operatori pubblici e privati del collocamento.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che l'ordinamento vigente già predispone forme efficaci di tutela della riservatezza per quel che riguarda il trattamento dei dati personali. Pertanto, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti in votazione.

Dopo che il senatore Tommaso SODANO ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 1.241, il senatore DI SIENA, nel dichiarare il voto favorevole agli emendamenti 1.241 e 1.134 osserva che il richiamo del rappresentante del Governo, in sé esatto, non tiene conto però della necessità che su una materia così delicata il divieto di discriminazione sia esplicitato in modo inequivocabile. Aggiunge quindi la sua firma all'emendamento 1.134.

Anche il senatore RIPAMONTI insiste per la votazione dell'emendamento 1.134, non soltanto per le ragioni di carattere regolamentare da lui già indicate nella precedente seduta, ma anche per ragioni di merito, poiché la genericità della disposizione di delega all'esame non consente di ritenere sufficienti le garanzie fornite in ordine al trattamento dei dati sensibili.

Il senatore PAGLIARULO ritiene che a fronte dei reiterati annunci di interventi riformatori di grandi proporzioni in ogni settore della vita pubblica da parte del Governo, e segnatamente da parte del Presidente del Consiglio, occorre prestare una particolare attenzione all'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza dell'ordinamento giuridico, nell'ambito della pur legittima attività di attuazione del programma di governo, soprattutto su temi di grande delicatezza. Tra questi vi è senz'altro quello considerato negli emendamenti 1.241 e 1.134, a favore dei quali quindi voterà, aggiungendo inoltre la sua firma all'emendamento 1.134.

Dopo che il senatore PIZZINATO ha dichiarato di aggiungere la sua firma agli emendamenti in votazione, il senatore MONTAGNINO suggerisce una riformulazione degli stessi che ne puntualizzi meglio il fine di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione. Aggiunge comunque la sua firma all'emendamento 1.134.

Su proposta del PRESIDENTE e del relatore TOFANI si conviene di accantonare la trattazione degli emendamenti 1.241 e 1.134, nonché dell'emendamento 1.137, che affronta un argomento analogo.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.133, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI.

Il senatore GRUOSSO raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.208 poiché a suo avviso la lettera *e*) del comma 2, sovrappone in modo improprio la materia del collocamento alla disciplina del lavoro dei cittadini non comunitari, oggetto di un altro provvedimento legislativo di cui è in corso l'esame parlamentare. Si rende pertanto necessaria la soppressione di tale principio di delega.

Dopo che il senatore PIZZINATO ha dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 1.208, il senatore RIPAMONTI ne raccomanda l'accoglimento, pronunciandosi a favore della soppressione della lettera *e*).

A favore dell'emendamento 1.208 si pronuncia quindi il senatore Tommaso SODANO, rilevando che la disposizione di cui alla lettera *e*), intervenendo su una materia già oggetto di un altro disegno di legge, rischia di dare vita ad una normativa confusa e contraddittoria.

Il sottosegretario SACCONI osserva che si pone certamente il problema del coordinamento della disposizione di cui alla lettera *e*) con la normativa sull'immigrazione attualmente all'esame delle Camere. Tuttavia, la norma in discussione mira esclusivamente a semplificare le procedure di assunzione dei lavoratori immigrati che già siano presenti sul territorio nazionale in base ai requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente: pertanto, essa si propone di rendere più agevole l'ingresso sul mercato del lavoro dei cittadini extracomunitari.

Il senatore PAGLIARULO osserva che la formulazione della lettera *e*) rischia di produrre effetti di appesantimento procedurale, del tutto oposti a quelli ora richiamati dal rappresentante del Governo, soprattutto a causa del riferimento al concerto con il Ministro dell'interno.

Posto ai voti l'emendamento 1.208 è respinto.

Il sottosegretario SACCONI, modificando l'avviso precedentemente espresso, si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.43, che, con il parere favorevole del relatore TOFANI e dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori MONTAGNINO e PIZZINATO, viene accolto.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.43, l'emendamento 1.45 è precluso.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.44, mentre è accolto l'emendamento 1.140, al quale il senatore MONTAGNINO dichiara di apporre la firma, dopo che su di esso il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, modificando il precedente avviso, hanno espresso parere favorevole.

Viene quindi respinto l'emendamento 1.46.

Nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.141, il senatore RIPAMONTI osserva che l'eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per gli operatori privati nell'ambito del collocamento pone le premesse per la distorsione della concorrenza in tutto il mercato dell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Anche il senatore Tommaso SODANO voterà a favore dell'emendamento 1.141 e dell'emendamento 1.242, entrambi soppressivi della lettera *f*).

Il senatore MONTAGNINO annuncia il voto contrario sugli emendamenti 1.141 e 1.242, ricordando di avere assunto già in precedenti occasioni iniziative volte alla rimozione del vincolo dell'esclusività dell'oggetto sociale.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 1.141 e 1.242 sono respinti.

Il senatore TREU, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 1.228, osserva che esso concorre a chiarire alcuni aspetti della proposta del Governo e risolve in modo più convincente il problema del coordinamento della nuova normativa con quella vigente. Nell'emendamento sono previsti sia l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per le agenzie di lavoro interinale e di collocamento, sia l'identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, sia la previsione dello svolgimento di attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro da parte di enti bilaterali e di associazioni non riconosciute. Tuttavia, proprio per le finalità di coordinamento sopra richiamate, si prevede che tali innovazioni siano introdotte con norme regolamentari. Per quel che riguarda la somministrazione di manodopera, l'emendamento, alla lettera *b*), prevede la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo anche a tempo indeterminato, adottando una formulazione che, secondo il senatore Treu, è preferibile a quella proposta dal Governo. Va inoltre rilevato che è in corso di approvazione una proposta di direttiva europea sulla fornitura del lavoro temporaneo, i cui principi fondamentali sono ripresi dall'emendamento in votazione. In linea generale, peraltro, la stessa proposta di direttiva riprende i contenuti di un avviso comune delle parti sociali, salvo per la questione di parità di trattamento tra i prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore ed i dipendenti, sulla quale non è stata raggiunta un'intesa. Sempre su questa materia, l'emendamento 1.228, alla lettera *h*), insiste inoltre su una serie di requisiti formali, proprio al fine di garantire la certezza dei diritti dei prestatori di lavoro.

Un altro elemento rilevante dell'emendamento 1.228 riguarda il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale di categoria della fissazione di limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione

sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice. Infine, va segnalata la previsione della lettera k), in base alla quale le procedure di certificazione trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

Il senatore Tommaso SODANO è contrario all'emendamento 1.228, nel quale ravvisa anche una formulazione contraddittoria, nella parte in cui si parla di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato. A suo avviso, inoltre, l'interposizione nel rapporto di lavoro costituisce una sostanziale lesione dei diritti dei lavoratori.

La senatrice PILONI, nel dichiarare che voterà a favore dell'emendamento 1.228, osserva che le disposizioni in esso contenute promuovono e non limitano certo i diritti dei lavoratori.

Il sottosegretario SACCONI ritiene che l'emendamento 1.228 meriti una particolare attenzione, sia per l'ampiezza e la qualità del contenuto, sia per le finalità perseguite, in larga misura analoghe a quelle del disegno di legge n. 848. Pertanto, l'emendamento è condivisibile per molti aspetti, ma il Governo intende perseguire contenuti non dissimili con una strumentazione regolatoria diversa, quale è appunto quella prevista dalla delega. In particolare, occorre tenere presente che l'emendamento 1.228, diversamente dalla proposta del Governo, si propone di introdurre una disciplina dello *staff leasing* attraverso una modifica della legge n. 196 del 1997 che, peraltro, è stata la prima ad introdurre una deroga al divieto di interposizione nel rapporto di lavoro di cui alla legge n. 1369 del 1960.

Il senatore DI SIENA, intervenendo in dissenso dal gruppo politico di appartenenza, ritira la sua firma dall'emendamento 1.228.

Il senatore RIPAMONTI annuncia che voterà contro l'emendamento 1.228, poiché è contrario all'abrogazione, anche parziale, della legge n. 1369 del 1960. Inoltre, ritiene che la disposizione relativa alla applicabilità delle procedure di certificazione alla fornitura di lavoro temporaneo non tenga adeguatamente conto del carattere volontario e sperimentale attribuito alla certificazione medesima dall'articolo 9 del disegno di legge all'esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.228 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

La senatrice PILONI fa presente che i tempi ristretti di esame presso la Commissione di merito del disegno di legge n. 1285, di ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza, non hanno consentito di procedere

all'espressione del parere della Commissione in sede plenaria, come pure sarebbe stato nelle intenzioni del gruppo dei Democratici di sinistra – l'Ulivo, data la rilevanza dell'argomento. Infatti, il Consiglio europeo di Nizza del febbraio 2001 ha varato, tra gli altri documenti, una Carta dei diritti fondamentali che tocca anche temi oggetto della discussione della Commissione, quale, ad esempio, all'articolo 30, quello relativo alla tutela dei lavoratori nei confronti del licenziamento ingiustificato. Si duole che una tale discussione non sia stata possibile e desidera lasciare agli atti della Commissione la sua dichiarazione.

Il PRESIDENTE prende atto della dichiarazione della senatrice Piloni e la assicura che, per quanto possibile, la programmazione dei lavori della Commissione e della Sottocommissione per i pareri sarà predisposta in modo tale da garantire i più ampi spazi per il confronto.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 1.****1.131**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, DI SIENA, MONTAGNINO, SODANO Tommaso, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione di una rete nazionale dei servizi di collocamento finalizzata a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in maniera tale che chiunque svolga stabilmente attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche a mezzo stampa, sia tenuto a cooperare con i servizi pubblici per l'impiego e con gli altri operatori svolgenti la stessa attività, collegandosi con essi per mezzo della rete nazionale dei servizi di collocamento;».

1.139

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, PIZZINATO, SODANO Tommaso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l'elaborazione permanente e la pubblicazione bimestrale, da parte delle Agenzie regionali per l'impiego, dei dati relativi alla domanda e offerta di lavoro nelle rispettive regioni, evidenziando gli eventuali scompensi tra di esse;».

1.207

VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA, SALVI, SODANO Tommaso, PIZZINATO

Sopprimere il comma 2, lettera d).

1.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675».

1.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico».

1.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «prevenzione delle forme di esclusione sociale».

1.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e vigilanza sugli operatori».

1.241

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DATO, MONTAGNINO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati o comunque di preselezione dei lavoratori (anche con il loro consenso) in base all'affiliazione

sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro».

1.134

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, DI SIENA, PAGLIARULO, PIZZINATO, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, ad orientamento sessuale o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro;».

1.137

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera *d*) devono essere adottate dagli operatori tutte le misure idonee ad evitare disparità di trattamento tra i lavoratori causate dal loro sesso, razza, cittadina od origine nazionale o regionale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale; è altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo;».

1.133

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) istituzione, presso ciascuna sezione circoscrizionale per l'impiego di un centro di consultazione dei dati sulle domande e offerte di lavoro che affluiscono attraverso la rete nazionale dei servizi di collocamento, al fine di consentire il libero accesso al pubblico e la consultazione gratuita dei dati di cui il Servizio nazionale del lavoro dispone».

1.208

GRUOSSO, DI SIENA, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PILONI, TREU, VIVIANI, DATO, SALVI, SODANO Tommaso

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno».

1.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dell'interno» aggiungere le seguenti: «e il Ministro delle attività produttive».

1.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «nel rispetto della normativa vigente e».

1.140

RIPAMONTI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «della normativa vigente» aggiungere le seguenti: «in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare e sommerso».

1.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «di semplificare le procedure di rilascio» con le seguenti: «di garantire il rilascio».

1.141

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.242

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.228

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 2, le lettere f), g), h), i), l) ed m), sono sostituite dal seguente articolo:

«Art. ...

(Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro)

1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro

il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 496 del 1997 e per quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 196 del 1997;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie.

b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, dopo le parole: «per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2», sono aggiunte le seguenti: «salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato»;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: «Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso»;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis";

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis: Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non potranno superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi";

f) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice";

g) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

"a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, 1° periodo, ultima parte, dell'articolo 1":

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

"1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro."

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'art. 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato."

j) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati.;

k) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Federchimica il dottor Narciso Salvo, direttore centrale rapporti istituzionali e l'ingegner Rita Caroselli, direttore Assogasliquidi, accompagnati dalla dottoressa Benedetta Sica, della direzione centrale rapporti istituzionali, per l'Enea, il professor Carlo Rubbia, commissario straordinario e la dottoressa Anna De Lillo, responsabile della sezione ingegnerizzazione delle fonti rinnovabili, accompagnati dalla dottoressa Delia Salmieri, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista, informando altresì che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizioni di rappresentanti della Federchimica e dell'Enea

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 14 marzo scorso.

Il dottor SALVO, dopo aver osservato che le problematiche relative all'inquinamento atmosferico costituiscono argomento di interesse per Federchimica, sottolinea che il GPL, nell'ambito delle fonti energetiche fossili, presenta caratteristiche positive in termini ecologici e, pertanto, sarebbe auspicabile che l'uso di tale combustibile fosse associato ad un maggior impiego di veicoli disponibili a questa tipologia di carburante. Del resto, recenti dichiarazioni della FIAT e della Unione petrolifera italiana, come pure alcune indicazioni di matrice comunitaria, contenute nel libro verde sui trasporti e nel libro bianco sulle fonti energetiche, enfatizzano il ruolo positivo che il GPL può assumere nell'autotrazione.

L'ingegner CAROSELLI, dopo aver ricordato che, nell'ambito di Federchimica, Assogasliquidi rappresenta i distributori di GPL in Italia, rileva che il gas di petrolio liquefatto (GPL) è una miscela di idrocarburi, un combustibile gassoso che a basse pressioni può essere compresso, passando così allo stato liquido; quindi può essere stoccato in piccoli volumi ed è facilmente trasportabile. Pertanto, tale combustibile si distingue per la sua versatilità e per le sue caratteristiche ecocompatibili. Tuttavia, il consumo di GPL in Italia, pur essendo buono, sta incontrando una pericolosa contrazione proprio nel settore dell'autotrazione, registrandosi una riduzione del 13 per cento nelle aree del centro-nord in favore dell'uso di *diesel* che, sotto il profilo ecologico, pone certamente più problemi; infatti, gli elevati livelli di inquinamento atmosferico che si sono registrati di recente, sono legati alla emissione in atmosfera di polveri sottili che sono prodotte proprio dal *diesel*. Tale dato negativo nell'uso del GPL è in parte dovuto al fatto che su tale combustibile insiste una pressione fiscale sfavorevole, sia nei confronti degli altri combustibili sia rispetto all'uso dello stesso GPL negli altri paesi europei.

Passando ad illustrare le principali fonti di approvvigionamento, ricorda che il 40 per cento del GPL è prodotto dalla raffinazione del greggio, mentre la restante parte deriva dalla frazione pesante dell'estrazione del metano. Con riferimento ai benefici ambientali di tale combustibile, fa presente che esso si caratterizza per l'assenza di benzene oltre che di polveri sottili, e recenti studi dimostrano che un maggior impiego di GPL comporterebbe una riduzione del 10 per cento delle emissioni inquinanti nei centri urbani. Sono d'altro canto rilevanti anche i vantaggi di tipo economico, perché l'uso del GPL garantisce prestazioni e livelli di affidabilità paragonabili a quelli delle automobili alimentate con altri combustibili. Inoltre, altri aspetti positivi sono costituiti dalla maggiore autonomia del veicolo, oltre che dalla presenza di una sviluppata rete di distribuzione e vendita. Infine, un ulteriore dato da sottolineare è legato alla condizione di sicurezza nell'uso di GPL poiché, per effetto di un recente regolamento, si è imposto nelle auto che usano tale combustibile l'impiego di valvole di sicurezza. Pertanto, auspica che in tempi brevi si possa modificare la norma che prevede il divieto di parcheggiare nei garage sotterranei autoveicoli che impiegano GPL.

Alla luce delle caratteristiche che sono state illustrate, dunque, l'impiego del GPL nell'autotrazione dovrebbe essere maggiormente incoraggiato, sia attraverso una riduzione delle aliquote delle accise sia attraverso una politica che incentivi in modo permanente l'uso di tale carburante come combustibile per l'autotrazione, dando maggior impulso anche all'acquisto di autoveicoli nuovi costruiti dalle case automobilistiche con alimentazione a GPL.

Il presidente NOVI chiede all'ingegner Caroselli le ragioni per le quali soprattutto nell'Italia settentrionale si registra un sensibile uso di gasolio bianco (GECAM) che produrrebbe vantaggi disinquinanti, anche se può essere usato solo per i veicoli di vecchia generazione. Pertanto, chiede se è razionale l'orientamento seguito dalle aziende municipali di trasporto che usano gasolio bianco anziché GPL che, invece, può essere utilizzato anche da veicoli di nuova generazione.

L'ingegner CAROSELLI, dopo aver fatto presente che il GPL può essere indifferentemente usato su tutte le autovetture, sottolinea che per gli autobus di grossa cilindrata non è possibile la trasformazione del motore *diesel* per consentire l'uso del GPL, problema che invece è superabile per gli autobus di piccola cilindrata, e benzina.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede se è possibile conoscere qual è la percentuale di veicoli che impiegano GPL sull'intero parco della autovetture circolanti, anche in considerazione del fatto che il mercato del GPL costituisce ancora un settore marginale. Inoltre, chiede se è noto il costo medio di trasformazione delle auto non catalizzate a GPL.

L'ingegner CAROSELLI fa presente che il 5 per cento dell'intero parco di autoveicoli circolanti in Italia è rappresentato da auto che impiegano GPL e che sulla base di previsioni di sviluppo attendibili, questa percentuale può giungere fino al 10 per cento. Per quanto concerne il costo medio di trasformazione, esso si aggira intorno ai 2 milioni di lire e quindi, certamente risulta essere inferiore rispetto al costo di trasformazione che bisognerebbe sostenere per passare da un impianto a benzina ad un impianto a metano.

Il senatore MANFREDI osserva che il mercato, oltre che essere condizionato dall'abbassamento del prezzo dei carburanti, è anche influenzato dai comportamenti degli utenti, diffidenti nell'impiego di veicoli alimentati a GPL. In tal senso chiede se, per favorire il maggior impiego del GPL, la politica fiscale dovrebbe intervenire sul combustibile o invece sostenere la produzione di automobili concepite per l'utilizzo di GPL.

L'ingegner CAROSELLI, dopo aver fatto presente che, sotto il profilo della sicurezza, la trasformazione di un impianto per l'utilizzazione di GPL è ormai assistito da una serie di garanzie sufficienti, ritiene prefe-

ribile un'azione combinata dei due fattori incentivanti ricordati dal senatore Manfredi.

Il professor RUBBIA si sofferma sugli studi condotti dall'Enea per quanto riguarda la produzione di energia da fonti alternative, ricordando innanzitutto che, sia pur nel lungo periodo, l'unica soluzione valida per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane sarà quella di consentire l'ingresso nelle città soltanto dei trasportatori di energia ad emissione zero.

L'Enea è molto impegnata nel programma riguardante l'idrogeno, in particolare per quanto riguarda la produzione di idrogeno da energia solare, il cui livello di efficienza è oggi arrivato al 53 per cento. Al riguardo, è stato messo a punto un progetto pilota, ancora da finanziare, volto ad ottenere 2.000 metri cubi l'ora di idrogeno da energia solare. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle problematiche attinenti allo stoccaggio dell'idrogeno, ricorda quindi che l'uso di tale fonte consentirebbe oltretutto di affrontare adeguatamente il problema della produzione di anidride carbonica. Fatto sta che alcuni importanti paesi, come gli USA, hanno abbracciato in modo entusiastico il progetto di sviluppare l'uso dell'idrogeno per la produzione di energia, tant'è che le tre maggiori case automobilistiche americane, con un finanziamento governativo di mezzo miliardo di dollari, stanno lavorando ad un progetto per la messa a punto di una *freedom car*.

Le diverse case automobilistiche hanno già, da alcuni anni, iniziato la produzione di automezzi ibridi, che potrebbero fornire un contributo importante alla riduzione delle emissioni; al riguardo, poiché sono state messe a punto soluzioni diverse, è importante fare attenzione a quale sembra destinata a prevalere.

Una importantissima fonte di inquinamento nelle aree urbane è rappresentata dalla sensibile presenza – nella misura del 30 per cento nel paese – di auto non catalizzate, che emettono particolato con intensità ben 77 volte superiore alle auto catalizzate. È evidente allora che una delle misure più urgenti è quella di vietare totalmente l'ingresso delle auto non catalizzate nelle città, incentivando nel contempo la sostituzione del parco circolante.

La dottoressa DE LILLO si sofferma sulle fonti energetiche alternative, ricordando innanzitutto che per quanto riguarda le nuove fonti rinnovabili sono utilizzabili nelle città quelle basate sul fotovoltaico e sul solare termico a bassa temperatura. Quest'ultimo sistema consente la produzione di acqua calda per usi domestici e civili, ma non può essere utilizzato per la produzione di energia elettrica. Il sistema fotovoltaico, invece, rende possibile la produzione di energia elettrica, tant'è che è stato messo a punto un programma molto articolato, finanziato in parte dal Ministero dell'ambiente ed in parte dalle regioni, per la realizzazione di impianti idonei a produrre quindici megawatt di energia elettrica, raddoppiando l'attuale produzione nazionale da fotovoltaico. Tutti i grandi paesi indu-

strializzati – ed in particolare il Giappone, gli Stati Uniti e la Germania – hanno avviato programmi di diffusione dei cosiddetti tetti fotovoltaici, mentre in Italia si è partiti un po' in ritardo, anche se si registra un consistente interesse della popolazione. La maggior parte dei tetti fotovoltaici, secondo i programmi predisposti, dovrebbe essere realizzata nei centri urbani e, se si riuscirà a rispettare gli impegni presi, sarà possibile produrre, entro il 2010, circa 300 megawatt.

Nell'arco di 15-20 anni si presume che il sistema fotovoltaico diventerà competitivo con la produzione di energia elettrica da fonti tradizionali, obiettivo già conseguito dal sistema eolico. I problemi posti dalla diffusione del sistema fotovoltaico sembrano infatti risolvibili, anche se va tenuto presente che, a causa della dipendenza del sistema in questione dai cicli solari, la penetrazione nella rete elettrica è comunque limitata. A quest'ultimo riguardo, comunque, i livelli di penetrazione potrebbero aumentare individuando soluzioni tecniche che consentano l'accumulo di energia elettrica prodotta da fotovoltaico.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver manifestato qualche perplessità sulla possibilità che il sistema basato sull'idrogeno possa essere concretamente utilizzabile in tempi ragionevoli, si sofferma sugli attuali, elevatissimi costi di produzione di energia elettrica da pannelli solari al silicio, ed anche, sia pur in misura minore, da pannelli solari piani; chiede pertanto ai rappresentanti dell'Enea a che punto siano gli studi volti a rendere competitivi i sistemi solare e fotovoltaico.

Il professor RUBBIA, dopo aver precisato di non aver mai ipotizzato tempi certi per quanto riguarda la diffusione dei sistemi ad idrogeno, riferisce alla Commissione che, a fronte delle 100-120 lire per kilowattora di energia elettrica prodotta da fonti tradizionali, i costi attuali della cosiddetta energia verde sono superiori di circa 140 lire per unità. L'energia da sistema eolico, prodotta in condizioni favorevoli, può costare oggi anche meno di 200 lire per unità, come pure quella da biomassa e da rifiuti. Il costo dell'energia da fotovoltaico, invece, ammonta oggi a circa 1.200 lire per unità. Incrementando la massa di produzione, i costi potrebbero diminuire nell'ordine del 20 per cento al raddoppio dei livelli produttivi. Certo però, se si vuole giungere ad un costo competitivo con quello da fonti tradizionali, occorrerebbe produrre un numero astronomico di pannelli fotovoltaici.

Una soluzione più conveniente è rappresentata dal sistema solare fotovoltaico a concentrazione, con costi attuali di 300-400 lire per kilowattora. Con tale sistema, oltretutto, la superficie dei pannelli è alquanto ridotta. Un ulteriore sistema alternativo è quello solare termodinamico, che in California consente già oggi la produzione dell'energia ad un costo di 200 lire per kilowattora. Al riguardo, l'Enea sta lavorando ad un progetto che consentirebbe di abbassare ulteriormente i costi di energia da sistema solare termodinamico, ed è ipotizzabile, ad esempio, la realizzazione di impianti nel nord Africa, con costi molto competitivi.

Su richiesta del presidente NOVI, il professor RUBBIA fa presente che il costo per kilowattora di energia prodotta dal nucleare è oggi pari a circa 60-65 lire per quella prodotta in Francia, e un po' più per quella prodotta in Germania. Si deve tener conto peraltro della bassissima flessibilità degli impianti nucleari, a fronte sia delle centrali a gas, sia di quelle a carbone, nonché del problema, ancora irrisolto, dello stoccaggio delle scorie radioattive.

Il presidente NOVI osserva al riguardo che, fermo restando quanto deciso dagli elettori al momento del *referendum* sul nucleare, non si può dimenticare, che comunque, sono presenti centrali realizzate in altri paesi ma a poche decine di chilometri dal confine italiano; tale situazione non può che incidere sulla competitività del sistema paese.

Il senatore DETTORI chiede al professor Rubbia se e quando sarà possibile evitare di distinguere fra energia cosiddetta verde ed energia da fonti tradizionali.

Il professor RUBBIA osserva che tale distinzione è al momento imposta dalla vigente normativa, che prevede la redistribuzione del maggior costo di produzione dell'energia da fonti rinnovabili. È ipotizzabile comunque che il sistema solare termodinamico, non appena arrivato a maturità, diverrà competitivo col sistema di produzione da combustibili fossili. Già oggi, estesi impianti di tale tipo realizzati nel deserto del Sahara, consentirebbero di produrre energia a costi inferiori a 100 lire per kilowattora.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, prevista per oggi pomeriggio alle ore 15,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,10.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1285) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: esame e rinvio)

Dopo una breve introduzione del presidente GRECO prende la parola il relatore MAGNALBÒ il quale ricorda innanzitutto che la Conferenza intergovernativa da cui è scaturito il Trattato di Nizza si era resa necessaria e urgente per adeguare le istituzioni europee e i processi decisionali alla prospettiva di un'Europa ampliata fino a includere tredici nuovi Stati membri. I temi affrontati a Nizza riguardavano, principalmente, i seguenti aspetti: composizione della Commissione; nuova ponderazione dei voti nel Consiglio; estensione del voto a maggioranza qualificata come *quorum* per le deliberazioni del Consiglio; estensione della codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio; nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo; statuto dei partiti politici; modificazione della procedura per le iniziative di cooperazione rafforzata; aggiornamento delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune.

I risultati raggiunti dal Trattato non sempre possono essere considerati soddisfacenti; perplessità, del resto, sono state espresse da molti degli stessi attori coinvolti nella CIG, primi fra tutti il Parlamento europeo e la Commissione.

In particolare il mancato sblocco del sistema di voto del Consiglio ha comportato un esito per molti versi insoddisfacente anche per quanto concerne l'estensione della codecisione, tradizionalmente connessa al voto a

maggioranza qualificata e quindi non estesa ai settori per i quali continuerà ad applicarsi il voto all'unanimità. Va altresì rilevato come la stessa proposta di raggiungere una perfetta corrispondenza tra codecisione e voto a maggioranza non sia stata accolta che parzialmente. La codecisione è stata di conseguenza estesa a diverse nuove materie già regolate con voto a maggioranza, dalle misure di incentivazione comunitarie per combattere contro la discriminazione alle decisioni nel settore della cooperazione giudiziaria civile, allo statuto dei partiti politici europei. Restano però alcune materie, come la politica agricola e la politica commerciale, nelle quali è previsto in tutto o in parte il voto a maggioranza e che non prevedono codecisione, bensì consultazione.

Risultati più significativi sono stati conseguiti per quanto attiene all'obbligo di consultazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio, esteso a importanti materie quali l'autorizzazione di una cooperazione rafforzata, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la cooperazione tra amministrazioni su visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi. Anche a causa delle difficoltà registratesi nel processo di estensione della maggioranza qualificata e della codecisione, il Trattato di Nizza è parso orientarsi decisamente verso un rafforzamento e un'estensione del sistema della cooperazione rafforzata.

Fermo restando il principio secondo il quale la cooperazione rafforzata può intervenire solo in ultima istanza, quando cioè non sia possibile conseguire gli obiettivi dell'Unione secondo le procedure e disposizioni ordinarie, le modifiche apportate da Nizza rendono molto più semplice il ricorso alla cooperazione stessa, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o di otto Stati membri (*quorum* che rimarrà identico anche nell'ipotesi di un'Europa allargata, cosicché, di qui a pochi anni, esso verrà a coincidere con meno di un terzo degli Stati membri).

Come ricordato il Trattato di Nizza prevede altresì l'obbligo di consultazione del Parlamento europeo o il parere conforme dello stesso, a seconda dei settori interessati dalla cooperazione rafforzata.

Un'altra innovazione introdotta a Nizza riguarda l'applicabilità della cooperazione rafforzata in materia di politica estera e di sicurezza comune, purché in attuazione di un'azione o di una posizione comune, e in assenza di implicazioni militari o nel settore della difesa. In ambito PESC, peraltro, la deliberazione di una cooperazione rafforzata da parte del Consiglio rimane all'unanimità, permanendo pertanto un sostanziale diritto di veto da parte del singolo Stato membro.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle istituzioni comunitarie, il Trattato di Nizza interviene sulla composizione della Commissione e del Parlamento europeo.

Nel caso della Commissione, è stata data solo parziale soddisfazione alle richieste che miravano al mantenimento di una struttura snella, con un numero di commissari non superiore a quello attuale. A Nizza si è in particolare deciso che ciascuno Stato membro abbia un proprio commissario

prevedendo peraltro una revisione dei criteri nel momento in cui il processo di allargamento giungerà a completamento con un'Europa a ventisette Stati (e una Commissione a ventisette membri). Per quanto concerne la designazione dei componenti la Commissione, essa non sarà più di competenza dei singoli Stati membri, bensì del Consiglio. Sulla designazione del Presidente il Parlamento europeo continua a esprimere il proprio voto. Il Trattato registra altresì un aumento dei poteri del Presidente.

Quanto al Parlamento europeo, è stata definita una nuova ripartizione dei seggi su un totale di 732, che vede la Polonia con un pari numero di deputati rispetto alla Spagna (50), la Germania che mantiene immutato il suo *quorum* di 99 per tener conto dell'unificazione e del conseguente, sensibile aumento della popolazione, Gran Bretagna, Francia e Italia sempre equiparate, ma con 72 deputati ciascuna anziché 87, la Romania con 33 seggi, mentre 20 ne ottengono Repubblica Ceca e Ungheria.

È stata infine rivista la ponderazione dei voti in sede di Consiglio, stavolta mantenendo per i quattro Stati membri più grandi (Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) lo stesso numero di voti, e sempre inserendo la Polonia sullo stesso piano della Spagna. Tale revisione ha portato a una riformulazione del quorum di maggioranza, che deve peraltro sempre coincidere con l'esistenza di una maggioranza (metà più uno) di Stati favorevoli alla proposta in votazione (due terzi, ove la deliberazione sia assunta non su proposta della Commissione).

Ricordato il clamoroso esito del *referendum* irlandese, osserva che l'insoddisfazione circa l'esito dei lavori di Nizza ha portato all'adozione, sempre a Nizza, di una Dichiarazione, allegata al Trattato, sul futuro dell'Unione. Benché essa esordisca affermando che, con la ratifica del Trattato di Nizza, «l'Unione avrà completato i cambiamenti istituzionali necessari per l'adesione di nuovi Stati membri», vi si riconosce altresì «la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri».

La Dichiarazione rileva pertanto la necessità di procedere a un «dibattito più approfondito e più ampio sul futuro dell'Unione europea», da attivarsi a opera delle Presidenze di turno e con il pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, inclusi i Parlamenti nazionali e gli esponenti della società civile, e ha rimandato a una successiva Dichiarazione, adottata poi dal Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001, il compito di scandire le appropriate iniziative (in particolare la Convenzione, sul modello di quella adottata per la redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), per condurre tale dibattito e fornire ipotesi di riforma il più possibile articolate e consensuali alla nuova Conferenza intergovernativa, convocata per il 2004, affrontando in particolare i seguenti temi: le modalità per stabilire, e mantenere, una più precisa delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, che rispecchi il principio di sussidiarietà; lo *status* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza, e in particolare una sua possibile incorporazione nei Trattati (attualmente, infatti, la Carta ha il valore di

una dichiarazione politica di principi, e solo in quanto tale è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri); una semplificazione dei Trattati al fine di renderli più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza; il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura europea.

Il presidente GRECO dichiara di apprezzare la relazione del senatore Magnalbò ribadendo l'importanza della dichiarazione sul futuro dell'Unione che, tra l'altro, ha evidenziato il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'organizzazione istituzionale. A questo proposito auspica un fattivo contributo della Giunta al dibattito che si sta sviluppando, in sede di Convenzione europea, sul futuro dell'Europa.

Il senatore MANZELLA condivide lo spirito e le conclusioni del relatore evidenziando i decisivi progressi segnati dal Trattato in esame. Tra questi richiama l'importanza delle decisioni assunte in materia di sicurezza comune con la creazione di una chiara catena di comando in vista della realizzazione di una politica militare europea. Ricorda inoltre la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i progressi compiuti nella cooperazione giudiziaria, la razionalizzazione del sistema giudiziario e la modifica dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea che, nel complesso, costituiscono un vero e proprio blocco di garanzia a presidio della democraticità dell'Unione. Circa le cooperazioni rafforzate osserva che questo strumento va propriamente inteso come un'efficace forma di presidio della continuità del ritmo dell'integrazione comunitaria, consentendo a un gruppo di paesi di andare avanti; in proposito non nasconde la sua preoccupazione circa l'atteggiamento assunto dal Governo italiano che ha posto l'Italia fuori da una prima esperienza di sostanziale cooperazione rafforzata in materia di disciplina comune del sequestro dei beni di malavitosi.

A fronte di questi chiari progressi vi sono certamente zone d'ombra; fra quest segnala il largo spazio lasciato al criterio dell'unanimità nelle decisioni del Consiglio e la faticosa ponderazione dei voti in seno al Consiglio medesimo. Quest'ultimo problema è stato generato dalla volontà della Germania di rompere e modificare a suo favore il principio della parità tra gli Stati di maggiori dimensioni, in forza della sua consistenza demografica. Questa richiesta non si è tradotta in un'incisiva modifica degli equilibri in seno al Consiglio, ma ha portato ad una compensazione nella composizione del Parlamento europeo.

Nel complesso formula quindi una valutazione positiva, ma auspica che l'esame di questo provvedimento possa essere l'occasione per definire un atto di indirizzo ampiamente condiviso che fornisca un contributo ai lavori della Convenzione europea. Tra le questioni che potrebbero essere oggetto di tale indirizzo richiama l'attenzione sulla possibilità di una diversa articolazione interna della Commissione che contemperì l'esigenza di rappresentanza di tutti gli Stati membri con quella di efficienza dell'organo medesimo. In proposito si potrebbe, in ragione della diversa importanza dei paesi di provenienza sul modello dell'organizzazione del Go-

verno italiano, prevedere Commissari equiparati al ruolo di veri e propri Ministri, Commissari con il ruolo di Vice Ministri e componenti della Commissione equiparabili ai Sottosegretari. Ritiene inoltre che possa essere messa in dubbio la scelta, contenuta nel trattato in esame di svolgere in futuro le riunioni del Consiglio europeo sempre e solo a Bruxelles; si afferma con questa scelta l'immagine di una capitale burocratica che in realtà tutti osteggiano, mentre lasciare la possibilità ai singoli Stati di ospitare il Consiglio europeo può essere un'utile occasione per avvicinare le opinioni pubbliche alle istituzioni dell'Unione.

Il Presidente GRECO condivide la proposta del senatore Manzella, auspicando altresì che un contributo efficace del Parlamento italiano al dibattito sul futuro dell'Europa possa essere fornito anche dall'indagine conoscitiva che le competenti Commissioni riunite di Camera e Senato stanno svolgendo.

Anche il senatore GIRFATTI dichiara di condividere questa proposta ritenendo utile un chiaro indirizzo del Senato sugli aspetti più significativi del processo di revisione dell'organizzazione delle istituzioni europee. A tale riguardo ritiene che dovrebbe essere in particolare valutata con attenzione la possibilità di decentrare a livello di Stati membri la localizzazione di uffici ed agenzie dell'Unione.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN per preannunciare il voto favorevole della sua parte politica. Questo trattato è l'ultimo definito con un metodo sostanzialmente intergovernativo, segnando, con la Dichiarazione sul futuro dell'Unione un chiaro passaggio ad un metodo fondato sui principi della democrazia rappresentativa. A Nizza, secondo quanto chiaramente illustrato dall'allora Presidente del Consiglio Amato, si è ottenuto un risultato solamente parziale con riferimento all'obiettivo di semplificare le istituzioni, mentre il giudizio è soddisfacente quanto al conseguimento dell'obiettivo di segnare un cammino che avvicini le istituzioni europee ai cittadini. L'ordine del giorno infatti del Consiglio di Nizza verteva su questioni tecniche; ne sono usciti invece anche risultati di eccezionale valore politico come la dichiarazione solenne della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché la dichiarazione sul futuro dell'Unione.

Dichiara quindi di condividere le valutazioni del senatore Manzella ribadendo in particolare l'essenziale garanzia democratica costituita dalla riformulazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea. Questi risultati ottenuti a Nizza sono anche il frutto di un importante contributo italiano che è stato offerto sulla base di un chiaro mandato parlamentare. In proposito rileva invece come l'approccio fondato su assi bilaterali che l'attuale Governo sembra prediligere appare il contrario dello spirito su cui si fonda l'istituto delle cooperazioni rafforzate. Mentre la dichiarazione sul futuro dell'Unione è stata il frutto di un'intesa italo-tedesca volta ad accelerare il processo di integrazione dell'Unione.

A Nizza si sono realizzate condizioni sufficienti – non certo definitive – per conseguire l’obiettivo dell’allargamento. Restano tuttavia aperte molte questioni tra le quali segnala in particolare quella del ruolo da assegnare ai Parlamenti nazionali. La sfida oggi aperta è quella di dare una compiuta organizzazione costituzionale all’Unione che le permetta di affrontare con successo le sfide poste dalla globalizzazione. In proposito ritiene necessario che i rappresentanti italiani alla Convenzione (sia quelli che rappresentano il Parlamento sia il rappresentante del Governo), vengano investiti da un chiaro mandato parlamentare, che potrebbe essere definito in occasione dell’esame in Assemblea del provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente GRECO avverte che la Giunta tornerà a riunirsi mercoledì prossimo per continuare l’esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Nizza. Avverte inoltre che la Giunta e la Commissione affari esteri, congiuntamente alla Commissione affari esteri e alla Commissione per le politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati, si riuniranno giovedì alle ore 8,15 per l’audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DI DOCUMENTI

Seguito della discussione sui criteri di formulazione dei Piani annuali di produzione e trasmissione di RAIUNO, RAIDUE, e RAITRE e del Piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali per l'anno 2002 – (Relatore: sen. PETRUCCIOLI)

(Esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *b*), della legge 25 giugno 1993, n. 206)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda di aver inviato a tutti i commissari una bozza di documento conclusivo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul documento in titolo trasmesso dalla RAI. Essendo pervenuto, insieme ad una proposta emendativa del senatore Falomi, un testo alternativo proposto dal deputato Caparini e da altri esponenti della maggioranza, egli ha formulato un testo unificato che potrebbe a suo parere essere votato martedì 16 aprile, ponendo per le ore 13 dello stesso giorno il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

La Commissione concorda.

ESAME DI DOCUMENTI

Seguito della discussione sulla disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali, nonché sulla disciplina dell'accesso regionale, ed esame di eventuali risoluzioni – (Relatore: on. CAPARINI)

Il deputato CAPARINI illustra la seguente proposta di indirizzo alla RAI in materia di trasmissioni dell'accesso a diffusione regionale:

CAPARINI

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

vista l'intenzione della Commissione di riscrivere la delibera relativa ai programmi per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico in sede regionale;

vista l'importanza di favorire lo sviluppo di una maggiore sensibilità verso temi socialmente rilevanti, anche in risposta al bisogno di allargare la partecipazione civile locale determinato dal processo di devoluzione in atto;

rilevata la disaffezione nella quasi totalità delle regioni italiane verso questa opportunità, a causa di una serie precisa di fattori tali da scoraggiare i richiedenti, ed ai quali la Commissione può, almeno in parte, ovviare;

valutata la dichiarata difficoltà, ove non impossibilità, delle sedi regionali della RAI di provvedere, in modo idoneo, all'organizzazione e registrazione delle trasmissioni in oggetto;

data la collocazione sfavorevole delle trasmissioni per l'accesso, sino ad oggi attuata dalla Terza rete RAI,

impegna la RAI:

a ristrutturare, al fine di una più agevole fruizione del servizio, i metodi ed i tempi organizzativi di ammissione agli appositi spazi, e consentire in tal modo l'effettivo esercizio del diritto all'accesso al Servizio pubblico radiotelevisivo;

a pubblicizzare efficacemente, con apposite campagne promozionali sui propri mezzi, l'opportunità del mezzo offerto;

a programmare le trasmissioni in giorni e fasce orarie che rispettino il principio della periodicità e della costanza e, compatibilmente all'articolazione dei palinsesti delle tre reti, collocarle in fasce orarie favorevoli in termini di ascolto;

a fornire un adeguato supporto tecnico e professionale, requisito necessario alla definizione di un livello minimo di qualità del prodotto;

a creare le condizioni per un rapporto diretto e sistematico tra la direzione RAI e il Corecom di riferimento, al fine di una gestione ottimale delle risorse».

Il deputato CAPARINI preannuncia quindi l'invio in giornata alla Presidenza delle proposte di modifica alle delibere sulle tribune politiche tematiche nazionali e regionali.

Il presidente PETRUCCIOLI assicura che le proposte, non appena pervenute, saranno inviate a tutti i membri della Commissione e ritiene che possano essere discusse ed eventualmente votate mercoledì 17 aprile, con la fissazione del termine per gli emendamenti alle ore 13 dello stesso giorno.

La Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALOMI chiede al Presidente di proporre al prossimo Ufficio di Presidenza un'audizione del Direttore generale della RAI, al fine di poter avere elementi più chiari e completi sulla situazione economica dell'azienda, in relazione in particolare alle affermazioni fatte dal Presidente e dal Direttore generale nell'ultima riunione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Falomi di aver già chiesto al Direttore generale chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria della RAI, soprattutto perché non si può ammettere che il passaggio da un'amministrazione ad un'altra giustifichi che sulla questione possano essere forniti dati di fatto non coincidenti, anche se da un'attenta comparazione tra quanto affermato dal direttore generale Saccà nella riunione del 3 aprile e quanto sostenuto dall'allora direttore generale Cappon nelle audizioni svolte il 13 novembre ed il 19 dicembre 2001 non sembrano emergere differenze sostanziali.

Egli concorda comunque sulla proposta del senatore Falomi.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha discusso il documento contenente i criteri di formulazione del Piano annuale di Produzione e Trasmissione, e di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale per l'anno 2002, documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della RAI in data 7 febbraio 2002.

La Commissione intende rispettare in modo rigoroso i compiti che le sono affidati dalla legge 103 del 1975. Intende altresì utilizzare tutti i poteri e attivare tutti gli strumenti che la stessa legge le attribuisce. Fra questi ci sono esattamente «l'esame dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimenti, per i quali la Commissione indica i criteri generali facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione, l'approvazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e la vigilanza sulla loro attuazione, l'accertamento della rispondenza ai piani dei programmi trasmessi, sulla base delle relazioni bimestrali del consiglio di amministrazione della società concessionaria stabilite dalla legge».

Con questo intento la Commissione ha deciso di formulare le osservazioni e le richieste che seguono. La Commissione confida e richiede che i prossimi documenti (relazioni bimestrali, piani annuali di programmazione e di assegnazione delle risorse economiche, piano editoriale) siano formulati nel rispetto di quanto qui elencato.

1) la Commissione sottolinea l'obiettivo – formulato prioritariamente nel piano – di difendere e possibilmente migliorare i livelli di ascolto della RAI, confermando così il primato sia in «prime time» sia in «day time» che il documento dichiara raggiunto nel 2001. La Commissione non sottovaluta la necessità di perseguire livelli sempre più alti di qualità nelle trasmissioni di servizio pubblico; ma in nessun modo considera questa necessità in contrasto con l'obiettivo di alti e crescenti livelli di ascolto. Data la particolare struttura del settore televisivo italiano, la funzione e il prestigio del servizio pubblico dipendono egualmente da ambedue i parametri: quello qualitativo e quello quantitativo. La Commissione chiede perciò che in tutti i documenti che il Cda le trasmette siano contenute precise e dettagliate informazioni sull'andamento degli ascolti, corredate dai dati sulla distribuzione della programmazione di servizio pubblico nei diversi periodi dell'anno e nei diversi orari, e sulla ripartizione di tale programmazione fra le tre reti.

2) la Commissione sollecita l'attuazione delle misure contabili e organizzative che consentano la distinzione fra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato. Richiede inoltre informazioni precise sulla assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale; sulla consistenza delle spese derivanti da produzioni appaltate. Attende dai futuri documenti dati elaborati secondo questi criteri.

In riferimento dettagliato al Contratto di Servizio sottoscritto il 6 novembre 2000 dalla RAI e dal Ministero delle Comunicazioni, la Commissione ravvisa le seguenti difformità ed esprime le seguenti considerazioni:

a) Paragrafo 8 e articolo 29, punto a), del Contratto di Servizio: «divieto di arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione del servizio pubblico». I citati articoli del Contratto impegnano la RAI, nel nuovo scenario economico e sociale a continuare a garantire quei fini di ordine informativo culturale e sociale che l'hanno istituzionalmente contraddistinta dagli altri operatori della comunicazione. L'art. 29, punto 4, del Contratto impegna la RAI a conseguire obiettivi di efficienza e di competitività sul mercato senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti connessi alla concessione non privilegiando l'aspetto commerciale alla missione del servizio pubblico.

b) Articolo 29, punto 3, Contratto di Servizio: «mancata distinzione contabile tra attività finanziate dal canone e dal mercato». In base all'art. 29, punto 3, del Contratto al fine di assicurare la necessaria trasparenza nell'utilizzo delle risorse la RAI è impegnata a definire la propria struttura organizzativa attraverso le prescritte forme di distinzione contabile ed organizzativa tra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato.

c) Articolo 9 Contratto di Servizio: «importo minimo del canone per investimenti finalizzati alla produzione di opere italiane ed europee». L'articolo 9 del Contratto di Servizio, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5, legge 30 aprile 1998 n. 128 impegna la RAI a destinare una percentuale minima del 20% dei proventi complessivi del canone a investimenti finalizzati alla produzione di opere italiane ed europee. Nel «piano» manca il riferimento all'osservanza di tale impegno.

d) Articolo 2, punto 3, del Contratto di Servizio: «equilibrata distribuzione della programmazione del servizio pubblico sulle tre Reti». L'art. 2 punto 3 del Contratto impegna la RAI a distribuire la programmazione di servizio pubblico in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari, con particolare attenzione tra le ore 7 e le ore 23 ripartendola in forma equilibrata tra le Reti, inclusa quella di maggiore ascolto. La programmazione è relativa ai macro generi televisivi di cui all'articolo 2, punti 2a), b), c), d), e), f) del Contratto di Servizio. In base all'art. 4 punto 1 della legge n. 103/75 la Commissione controlla l'equilibrata distribuzione della programmazione. È competenza del «piano» operare la distinzione programmatica tra le tre Reti, concentrando le materie di cui al Contratto sulla terza Rete.

e) Articolo 2, punto g, Contratto di Servizio: «diffusione della cultura italiana». L'art. 2 del Contratto di Servizio impegna la RAI alla promozione e alla diffusione della conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la rappresentazione dei diversi aspetti delle realtà imprenditoriali, culturali e sociali del Paese. Il «piano» dovrà pertanto essere integrato in tal senso, in adempimento a tale impegno.

f) Articolo 2, punti 1 e 2, Contratto di Servizio: «depotenziamento unità produttive – Articolo 29 Contratto «criteri economici di gestione» – punto 3 «concorrenza». L'art. 2 punti 1 e 2 del Contratto impegnano la RAI ad accentuare il proprio ruolo produttivo dall'ideazione al doppiaggio e in tutti i generi dell'offerta televisiva, rafforzando la struttura della sua offerta nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. Il «piano» evidenzia che gli spettacoli di intrattenimento sono l'asse portante di Rete Uno e di Rete Due, senza indicare nessun cambiamento di tendenza in ordine alla prassi di appaltare tali trasmissioni all'esterno, con il contestuale depotenziamento delle unità produttive. Il «piano» non indica nessun cambiamento in ordine alla prassi di appaltare le trasmissioni «chiavi in mano», così impedendo il controllo dell'art. 29 del Contratto in ordine all'impegno della RAI a svolgere le attività e i servizi di competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione. Il «piano» non indica nessun cambiamento di tendenza in ordine al rispetto della libera concorrenza nel mercato per l'assegnazione degli appalti. Secondo quanto rilevato, emerge la presenza ricorrente di una specifica società in merito all'appalto delle trasmissioni di intrattenimento.

g) Articolo 11 della Convenzione di concessione : «tutela dei minori» – Articolo 5 del Contratto di Servizio: «programmazione per bambini e giovani». L'art. 11 della Convenzione di concessione di cui al DPR 28/3/94 impegna la RAI a realizzare su ogni Rete le linee di programmazione per i minori che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, rimandando al Contratto di Servizio la definizione dei criteri da seguire. L'art. 5 e l'art. 9 del Contratto, nel riconoscere la priorità del diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, definiscono i criteri della programmazione e in particolare:

impegno della concessionaria a dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza e intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo e dalla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori;

sviluppo di specifici progetti e sperimentazioni di nuovi programmi realizzati con l'ausilio di esperti;

sperimentazione di nuovi spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia;

realizzazione di cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia nella misura minima dell'8% della quota destinata alla produzione di film e fiction ex art. 9 del Contratto;

realizzazione della programmazione su ogni Rete in base all'art. 11 della Convenzione.

Il piano editoriale non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni. Giornalmente tra le 7 e le 23 la Concessionaria dovrà distribuire in forma equilibrata tra le tre Reti, inclusa quella di maggiore ascolto, le trasmissioni per i minori e per le famiglie, nei termini indicati nel Con-

tratto di Servizio. In attuazione dell'articolo 5, punto 2, del Contratto di Servizio la RAI dovrà tenere costantemente informata la Commissione sulle iniziative sopra riportate.

h) Articolo 6 Contratto di Servizio: «programmazione speciale dedicata alle persone disabili sul piano sensoriale e alle fasce deboli». L'art. 6 del Contratto di Servizio prevede l'impegno della RAI:

allo sviluppo di nuove forme di offerta di programmazione dedicate alle persone disabili sul piano sensoriale e alle fasce deboli;

alla realizzazione di un incremento della copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttori in video;

alla sottotitolazione indiretta di almeno un telegiornale nella fascia serale.

Il «piano» non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni. Inoltre, nessun parametro è indicato per la verifica dell'aumento del 10% dell'offerta televisiva nel triennio rispetto al numero di ore sottotitolate e autodescritte nel 1999. Il piano editoriale dovrà pertanto soddisfare tali previsioni del Contratto di Servizio e garantire in attuazione dell'articolo 2, punto 3, la ripartizione dei programmi in forma equilibrata tra le tre Reti inclusa quella di maggiore ascolto tra le 7 e le 23 di ogni giorno;

i) Articolo 11 Contratto di Servizio: «iniziative per la valorizzazione delle culture locali».

L'art. 11 del Contratto di Servizio impegna la RAI a:

iniziative attese a diffondere e a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti sul livello locale;

iniziative per la promozione del turismo, dell'artigianato e delle produzioni agro-alimentari;

iniziative volte al riconoscimento e alla diffusione delle identità culturali locali.

Il «piano» non offre indicazioni in ordine al rispetto di tali impegni.

Il piano editoriale dovrà pertanto soddisfare tali previsioni del Contratto di Servizio e garantire in attuazione dell'articolo 2, punto 3, la ripartizione dei programmi in forma equilibrata tra le tre Reti inclusa quella di maggiore ascolto tra le 7 e le 23 di ogni giorno;

l) Risoluzione CEE 92/1 del 1975 – Direttiva CEE 84/450 – Direttiva CEE 27/98 – Legge 30/7/98 n. 281 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La citata normativa, rientrando nella definizione di servizio pubblico di cui all'art. 29 del Contratto, indica come priorità l'informazione e l'educazione del consumatore sulle norme nazionali e comunitarie che li tutelano. Il «piano» non prevede spazi, per l'esercizio di tale il diritto degli utenti, gestiti dai soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

m) Piano di assegnazione delle risorse economiche di cui alla legge n. 206/93, capitolo 3 (qualità tecnica e gestione delle reti), capitolo 4

(nuove tecnologie e servizi), articolo 29, punto 4 e articolo 2, punto 2, lettera f) del Contratto di Servizio.

L'art. 2 punto c) lettera b) della legge n. 206/93 impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI ad informare la Commissione di Vigilanza sui piani annuali di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale. Il documento presentato non indica le risorse economiche assegnate alle diverse aree di attività aziendale, con particolare riferimento a quelle previste:

al capitolo 3 intitolato «Qualità tecnica e gestione delle reti»;

al capitolo 4 intitolato «Nuove tecnologie e servizi» e manutenzione degli impianti.

Il «piano» evidenzia la scelta aziendale di non acquistare i diritti per la Coppa Italia e per il Campionato 2002-2003 in violazione all'articolo 2, punto 2, lettera f), in forza del quale vengono garantiti all'utente i programmi e le telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali e internazionali riguardanti gli eventi di principale richiamo e il campionato di calcio è da sempre l'evento di principale richiamo per l'utenza.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 APRILE 2002

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto dell'assenza di un rappresentante del Governo che possa fornire i chiarimenti richiesti, propone di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

